



COMUNE DI LAVENO MOMBELLO

Provincia di Varese

C.A.P. 21014

Via Roma 16/A – Tel. 0332 625511 – Fax 0332 626042

www.comune.laveno.va.it

Codice Fiscale / Partita I.V.A. 00213100126

Prot. 7466 / fd

Laveno Mombello, il 22.05.2019

Responsabile del Procedimento - Autorità Procedente:
arch. Andrea Jelmini

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

DELLA VARIANTE PUNTUALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)

ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 2-bis della L.R. n. 12 del 11/03/2005 e s.m.i.

DECRETO DI VERIFICA DI ESCLUSIONE

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS D'INTESA CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE PER LA VAS

VISTI

- l'art. 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i., “Valutazione ambientale dei piani” che ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001 concernente la valutazione ambientale degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ed in particolare il comma 2 bis del citato articolo per il quale le varianti al piano dei servizi e al piano delle regole sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- gli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi – Deliberazione Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 10 novembre 2010, n. IX/761 - Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971;
- la Circolare regionale n. 13071 del 14/12/2010 della Direzione Generale Territorio ed Urbanistica della Regione Lombardia avente ad oggetto “L'applicazione della Valutazione Ambientale di Piani e Programmi – VAS nel contesto comunale”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 25 luglio 2012, n. IX/3836 - Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) –

RICHIAMATI

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 15.12.2016 di avvio del procedimento di variante puntuale al vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 20.12.2018 di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica VAS della variante puntuale del Piano di Governo del Territorio PGT ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 2-bis della L.R. n. 12 del 11/03/2005 e s.m.i.;
- l'avviso pubblico prot. 1171 del 24.01.2019 con cui il Responsabile del Settore Tecnico e del Procedimento - Autorità Procedente per la VAS, in esecuzione alla d.G.C. 134 del 20.12.2018 di cui sopra, ha reso noto l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS pubblicando lo stesso sul sito web Sivas, sul sito istituzionale dell'Ente, all'albo pretorio online, sulle bacheche comunali poste sul territorio comunale nonché per estratto su un quotidiano/periodico a diffusione locale;
- l'atto formale prot. 3698 del 11.03.2019 con cui l'Autorità Procedente per la VAS, d'intesa con l'Autorità Competente per la VAS, ha individuato i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati, il pubblico interessato, il pubblico e definito le modalità di informazione e partecipazione al procedimento; in particolare, quali soggetti competenti in materia ambientale sono stati individuati ARPA Lombardia, Dipartimento di Varese; ATS Insubria; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese; Comunità Montana Valli del Verbano quale ente gestore SIC "Monti della Valcuvia" e "Monte Sangiano"; Gruppo Carabinieri Forestale Varese, Comando Stazione di Laveno Mombello e, quali enti territorialmente interessati Regione Lombardia, Ufficio Territoriale Regionale Insubria; Provincia di Varese, Area Tematica Territorio, Pianificazione, VAS; Comunità Montana Valli del Verbano; Comune di Castelvecchio; Comune di Cittiglio; Comune di Caravate; Comune di Sangiano; Comune di Leggiuno; Autorità di Bacino Lacuale dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese;
- l'avviso prot. 3712 del 11.03.2019 con cui l'Autorità Procedente per la VAS, d'intesa con l'Autorità Competente per la VAS, ha comunicato il deposito della proposta di variante puntuale al piano e del rapporto preliminare della proposta, comprendente la relativa determinazione dei possibili effetti significativi sull'ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale nonché la verifica di eventuali interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) invitando chiunque ne avesse interesse, ai sensi dell'art. 14, comma 3 del d.lgs. 152/06 e s.m.i., anche per la tutela degli interessi diffusi, alla presa visione della documentazione messa a disposizione ed alla presentazione di contributi e osservazioni entro le ore 18.00 del giorno 11.04.2019;
- la comunicazione prot. 3745 del 11.03.2019, indirizzata agli individuati soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati, con cui l'Autorità Procedente per la VAS, d'intesa con l'Autorità Competente per la VAS, ha reso noto il suddetto deposito, informando riguardo i termini per l'espressione del parere di competenza e convocando contestualmente la conferenza di verifica per il giorno 17.04.2019 alle ore 9.30;
- i pareri, contributi ed osservazioni pervenuti:
 - prot. 4283 del 21.03.2019, mittente ATS Insubria "VA Prot n.DIPS.0029062.20-03-2019.h.13:29";
 - prot. 4761 del 29.03.2019, mittente A. Merati & C. Cartiera di Laveno SPA;
 - prot. 5236 del 05.04.2019, mittente Provincia di Varese, Area 4 – Ambiente e Territorio "Decreto Dirigenziale n. 94 del 5 aprile 2019";
 - prot. 5486 del 10.04.2019, mittenti signori Giancarlo De Bernardi e Graziella Giacon in qualità di consiglieri comunali;

- prot. 5499 del 10.04.2019, mittente ARPA Lombardia, Dipartimento di Como e Varese, Valutazioni Ambientali, “Class. 6.3 Fascicolo 2019.4.43.22”;
- prot. 5550 del 11.04.2019, mittente Regione Lombardia – Giunta, Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, Rapporti con gli Enti Locali, i Piccoli Comuni e Coordinamento degli Uffici Territoriali Regionali, Ufficio Territoriale Regionale Insubria, Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca – Insubria;
- prot. 5574 del 11.04.2019, mittente Laveno Gamma Srl;
- prot. 5651 del 12.04.2019, mittente Comunità Montana Valli del Verbano, Settore Agricoltura e Foreste, “Protocollo Partenza N. 3346/2019 del 11-04-2019”;
- il verbale di Conferenza di verifica del 17.04.2019, finalizzata a valutare il Rapporto preliminare, esaminare le osservazioni e i pareri pervenuti nonché prendere atto degli eventuali pareri obbligatori, allegato parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

DATO ATTO

- che la variante interessa territori che ricadono all’interno delle aree di Natura 2000 ed è stato quindi predisposto, e messo a disposizione, l’elaborato inerente la Valutazione di Incidenza;
- che l’istruttoria dell’allegato documento tecnico al Decreto Dirigenziale Area 4 – Ambiente e Territorio, Settore Territorio, della Provincia di Varese, n. 94 del 5 aprile 2019 ad oggetto “Verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica della variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Laveno Mombello.” ha precisato che *“Con riferimento ai potenziali impatti della Variante sulle ZSC IT2010018 “Monte Sangiano” e IT2010019 “Monti della Valcuvia”, ricadenti parzialmente all’interno del Comune di Laveno Mombello, si rimanda ai contenuti della Valutazione di Incidenza che verrà rilasciata dalla Provincia con atto separato, ai sensi della DGR n. 7/14106 e s.m.i., su parere della Comunità Montana del Verbano (Ente gestore dei siti sopracitati).”*;
- con prot. 6996 del 14.05.2019, la Provincia di Varese, Area 4 – Ambiente e Territorio, ha trasmesso l’atto dirigenziale n. 857 del 13.05.2019 ad oggetto “Valutazione di Incidenza, ai sensi della D.G.R. n. 14106/2003, relativa alla variante del PGT del Comune di Laveno Mombello” da cui si evince una valutazione di incidenza positiva condizionatamente al recepimento delle prescrizioni contenute nella relazione di istruttoria Allegato A;

CONSIDERATO

il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta ed il verbale della Conferenza di verifica;

VALUTATO

sulla base degli elementi di verifica di cui all’Allegato II della Direttiva:

- oggetto principale della variante puntuale in esame è la modifica degli strumenti operativi prescelti al fine di facilitare l’attuazione delle previsioni contenute nel P.G.T. vigente, anche alla luce della recente L.R. 31/2014;
- la variante non individua nuovi ambiti di trasformazione né modifica la disciplina di quelli esistenti, ma si occupa del completamento di lotti interclusi o marginali all’abitato favorendo il riuso del patrimonio edilizio esistente in coerenza con i tratti caratteristici del costruito;
- la variante persegue gli indirizzi programmatici di sostenibilità ambientale del Documento di Piano vigente, confermando le valutazioni di massima a suo tempo espresse; le modifiche introdotte non comportano quindi variazioni sostanziali alle politiche e strategie già definite, le cui tematiche ambientali risultano già valutate nel relativo procedimento VAS;

- pareri contributi ed osservazioni pervenuti, oggetto di approfondita disamina in sede di Conferenza di verifica, non hanno evidenziato effetti significativi sull'ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale;

DECRETA

- di non assoggettare la variante puntuale al Piano di Governo del Territorio alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica VAS;
- di stabilire le seguenti condizioni ed indicazioni:
 - nella Variante A3, integrare la norma relativa ai cambi di destinazione d'uso degli immobili esistenti in area di rispetto cimiteriale secondo quanto previsto dalla Circolare n. 8/SAN/03, Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia;
 - verificare la corretta identificazione catastale dei mappali appartenenti al comparto ARC-1;
 - adeguare l'ultimo capoverso dell'art. 17 del Piano delle Regole e le tavole riportanti il perimetro del PLIS "Torbiera di Mombello", precisando che lo stesso non risulta istituito;
 - raccordare le modifiche dell'art. 1 del Piano delle Regole con la disciplina di cui all'art. 10 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;
 - chiarire quanto previsto all'art. 6, comma c) del Piano delle Regole con particolare riferimento alla disciplina dei PA scaduti e delle varianti ai PA non conformi al P.G.T.,
 - chiarire la disciplina dei PA ricadenti in ambito vincolato ai fini paesaggistici dal d.lgs. 142/2004;
 - onde garantire continuità ecosistemica, minimizzare gli impatti sull'intorno e tutelare i "luoghi aperti", rivedere la normativa relativa alle delimitazioni con recinzioni nelle zone agricole che, soprattutto se realizzate in rete, non dovrebbero essere consentite soprattutto sui lotti di ridotta dimensione;
 - rettificare gli elaborati cartografici comunali relativamente la tombinatura individuata con il n. 78 e la riduzione della fascia di rispetto del torrente Fontanelle specificando che tali modifiche acquisiranno ufficialità solo nell'ambito di una revisione completa della cartografia del RIM ed a seguito di parere favorevole di Regione Lombardia;
 - recepire indicazioni e rimandi alla normativa vigente di cui al parere di ARPA Lombardia (Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica; Decreto del Dirigente di U.O. di Regione Lombardia n. 6480 del 30/07/2015 "Disposizioni in merito alla disciplina per l'efficienza energetica degli edifici e per il relativo attestato di prestazione energetica a seguito della D.G.R. 3868 del 17 luglio 2015"; decreto n. 28 del 03 marzo 2011 sulle fonti rinnovabili, in accoglimento della Direttiva 2009/28/CE; Legge Regionale n. 31/2015);
 - integrare il Piano delle Regole recependo i contenuti della Deliberazione Assembleare di Comunità Montana Valli del Verbano n. 15/2014, che definisce i poligoni dei varchi ecologici e disciplina l'applicazione della Valutazione di Incidenza sul territorio ricompreso negli stessi; all'adeguamento del PdR alla normativa sovraordinata vigente dovrà corrispondere una revisione delle tavole di P.G.T. che dovranno riportare cartograficamente la perimetrazione degli stessi;
 - modificare nello specifico l'art. 33 del Piano delle Regole al fine di correggere refusi e recepire le norme di cui al documento approvato con la Deliberazione di cui al punto precedente;
 - inoltre, al fine di informare il cittadino rispetto alle casistiche già previste come ad incidenza negativa e pertanto non autorizzabili, al secondo capoverso dell'art. 39/bis del Piano delle Regole riportare un espresso riferimento alle norme del documento approvato con la citata Deliberazione 15/2014;

- introdurre nel PdR un rimando ai Piani di Gestione delle ZSC IT2010018 “Monte Sangiano” e IT2010019 “Monti della Valcuvia”;
- a seguito della designazione ufficiale dei SIC IT2010018 “Monte Sangiano” e “Monti della Valcuvia” da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, questi ultimi sono stati rinominati quali ZSC - Zone Speciali di Conservazione: sostituire il termine SIC, obsoleto, con ZSC.

Il presente decreto viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato, in libera visione, sul sito web Sivas. L’Autorità Procedente per la VAS dà altresì informazione circa la decisione sul sito istituzionale dell’Ente, all’albo pretorio online, sulle bacheche comunali poste sul territorio comunale nonché per estratto su un quotidiano/periodico a diffusione locale.

Allegati:

_verbale Conferenza di verifica

_atto dirigenziale Area 4 – Ambiente e Territorio, Settore Territorio, della Provincia di Varese n. 857 del 13.05.2019

L’Autorità Competente per la VAS
arch. Michele Mazzetti ()*

Il Responsabile del Settore Tecnico e del Procedimento
Autorità Procedente per la VAS
arch. Andrea Jelmini ()*

() documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del d.lgs. 82/2005.*



COMUNE DI LAVENO MOMBELLO

Provincia di Varese

C.A.P. 21014

Via Roma 16/A – Tel. 0332 625511 – Fax 0332 626042

www.comune.laveno.va.it

Codice Fiscale / Partita I.V.A. 00213100126

Prot. =====

Laveno Mombello, il 17.04.2019

VERBALE

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

DELLA VARIANTE PUNTUALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)

ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 2-bis della L.R. n. 12 del 11/03/2005 e s.m.i.

CONFERENZA DI VERIFICA

Il giorno 17 aprile 2019 alle ore 9,30, presso il Comune di Laveno Mombello, Via Roma, 16/A, come da avviso pubblico prot. 3712 del 11.03.2019 e da convocazione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente interessati prot. 3712 del 11.03.2019, si è aperta la Conferenza di verifica finalizzata a valutare il Rapporto preliminare, esaminare le osservazioni e i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri obbligatori.

Richiamati:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 15.12.2016 di avvio del procedimento di variante puntuale al vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 20.12.2018 di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica VAS della variante puntuale del Piano di Governo del Territorio PGT ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 2-bis della L.R. n. 12 del 11/03/2005 e s.m.i.;
- l'avviso pubblico prot. 1171 del 24.01.2019 con cui il Responsabile del Settore Tecnico e del Procedimento - Autorità Procedente per la VAS, in esecuzione alla d.G.C. 134 del 20.12.2018 di cui sopra, ha reso noto l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS pubblicando lo stesso sul sito web Sivas, sul sito istituzionale dell'Ente, all'albo pretorio online, sulle bacheche comunali poste sul territorio comunale nonché per estratto su un quotidiano/periodico a diffusione locale;
- l'atto formale prot. 3698 del 11.03.2019 con cui l'Autorità Procedente per la VAS, d'intesa con l'Autorità Competente per la VAS, ha individuato i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati, il pubblico interessato, il pubblico e definito le modalità di informazione e partecipazione al procedimento; in particolare, quali soggetti competenti in materia ambientale sono stati individuati ARPA Lombardia, Dipartimento di Varese; ATS Insubria;

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese; Comunità Montana Valli del Verbano quale ente gestore SIC “Monti della Valcuvia” e “Monte Sangiano”; Gruppo Carabinieri Forestale Varese, Comando Stazione di Laveno Mombello e, quali enti territorialmente interessati Regione Lombardia, Ufficio Territoriale Regionale Insubria; Provincia di Varese, Area Tematica Territorio, Pianificazione, VAS; Comunità Montana Valli del Verbano; Comune di Castelveccana; Comune di Cittiglio; Comune di Caravate; Comune di Sangiano; Comune di Leggiano; Autorità di Bacino Lacuale dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese;

- l'avviso prot. 3712 del 11.03.2019 con cui l'Autorità Procedente per la VAS, d'intesa con l'Autorità Competente per la VAS, ha comunicato il deposito della proposta di variante puntuale al piano e del rapporto preliminare della proposta, comprendente la relativa determinazione dei possibili effetti significativi sull'ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale nonché la verifica di eventuali interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) invitando chiunque ne avesse interesse, ai sensi dell'art. 14, comma 3 del d.lgs. 152/06 e s.m.i., anche per la tutela degli interessi diffusi, alla presa visione della documentazione messa a disposizione ed alla presentazione di contributi e osservazioni entro le ore 18.00 del giorno 11.04.2019;
- la comunicazione prot. 3745 del 11.03.2019, indirizzata agli individuati soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati, con cui l'Autorità Procedente per la VAS, d'intesa con l'Autorità Competente per la VAS, ha reso noto il suddetto deposito, informando riguardo i termini per l'espressione del parere di competenza e convocando contestualmente la conferenza di verifica per il giorno 17.04.2019 alle ore 9.30;

all'apertura della Conferenza di verifica risultano pervenuti i seguenti pareri, contributi ed osservazioni:

- prot. 4283 del 21.03.2019, mittente ATS Insubria “VA Prot n.DIPS.0029062.20-03-2019.h.13:29”;
- prot. 4761 del 29.03.2019, mittente A. Merati & C. Cartiera di Laveno SPA;
- prot. 5236 del 05.04.2019, mittente Provincia di Varese, Area 4 – Ambiente e Territorio “Decreto Dirigenziale n. 94 del 5 aprile 2019”;
- prot. 5486 del 10.04.2019, mittenti signori Giancarlo De Bernardi e Graziella Giacon in qualità di consiglieri comunali;
- prot. 5499 del 10.04.2019, mittente ARPA Lombardia, Dipartimento di Como e Varese, Valutazioni Ambientali, “Class. 6.3 Fascicolo 2019.4.43.22”;
- prot. 5550 del 11.04.2019, mittente Regione Lombardia – Giunta, Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, Rapporti con gli Enti Locali, i Piccoli Comuni e Coordinamento degli Uffici Territoriali Regionali, Ufficio Territoriale Regionale Insubria, Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca – Insubria;
- prot. 5574 del 11.04.2019, mittente Laveno Gamma Srl;
- prot. 5651 del 12.04.2019, mittente Comunità Montana Valli del Verbano, Settore Agricoltura e Foreste, “Protocollo Partenza N. 3346/2019 del 11-04-2019”;

all'apertura della Conferenza di verifica, risultano presenti:

- arch. Andrea Jelmini, Autorità Procedente per la VAS,
- arch. Michele Mazzetti, Autorità Competente per la VAS;
- arch. Fabiana Dall'Oco, istruttore tecnico verbalizzante;
- arch. Anna Manuela Brusa Pasquè, progettista della Variante Puntuale al Piano;
- ing. Antonino Bai, estensore del Rapporto Preliminare.

L'arch. Andrea Jelmini, quale Autorità Procedente per la VAS, apre la seduta introducendo brevemente le caratteristiche salienti della variante puntuale al piano e le risultanze dell'analisi preliminare effettuata sulla proposta messa a disposizione dei soggetti competenti, degli enti territorialmente interessati, del pubblico interessato e del pubblico.

Dall'analisi emerge la non incidenza della proposta di variante rispetto al contenuto della documentazione VAS e del Rapporto Ambientale VAS redatti per il PGT vigente.

Si riporta testualmente stralcio conclusivo del Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità alla VAS redatto dall'ing. Antonino Bai:

“La Variante Puntuale in esame si occupa prevalentemente della modifica degli strumenti operativi prescelti al fine di facilitare l'attuazione delle previsioni contenute nel P.G.T. vigente, anche alla luce della recente L.R. 31/2014.

Le modifiche introdotte non comportano quindi variazioni sostanziali alle politiche e strategie definite nel P.G.T., le cui tematiche ambientali risultano già valutate nel relativo procedimento VAS.

Considerando, inoltre, che:

- *la soppressione di talune previsioni comporta una riduzione della capacità insediativa del piano e un incremento delle aree in stato di naturalità, senza tuttavia influire negativamente sulla dimensione economica e sociale del piano;*
- *la semplificazione dei processi di attuazione delle previsioni favorisce il raggiungimento dei principali interessi pubblici e generali delineati dal Piano, ne consegue che gli effetti attesi a seguito dell'attuazione della proposta di variante al P.G.T. non determinano negatività dal punto di vista della sostenibilità.*

Poiché i giudizi di sostenibilità della variante sono i medesimi rispetto al P.G.T. Vigente, già sottoposto a valutazione ambientale e poiché i giudizi specifici relativi alle aree di trasformazione oggetto di variante risultano altresì maggiormente sostenibili rispetto a quanto emerso dalla valutazione del Piano Vigente, si ritiene che la variante non sia da assoggettare a VAS.”.

Con la premessa che saranno valutate solo le argomentazioni attinenti la verifica di assoggettabilità alla VAS, si procede quindi a riepilogare i contenuti dei pareri e dei contributi pervenuti in relazione al Rapporto preliminare.

ATS Insubria

Esaminato il parere, se ne prende atto facendo presente che, per quanto riguarda l'insediamento produttivo citato, trattasi di indicazioni già contenute nell'apparato normativo proposto mentre, per quanto riguarda la precisazione relativa alle aree cimiteriali, si recepisce l'indicazione provvedendo all'integrazione della relativa norma.

A. Merati & C. Cartiera di Laveno SPA

Esaminato il contributo, se ne prende atto procedendo con la verifica della corretta identificazione catastale dei terreni indicati.

Provincia di Varese

Esaminato il parere, si prende atto dell'espressione del parere favorevole per la verifica di esclusione alla VAS e si recepiscono le indicazioni relative al problema della frammentazione dei varchi, secondo le modalità indicate anche da Comunità Montana Valli del Verbano, e quelle riferite al PLIS Torbiera di Mombello.

Signori Giancarlo De Bernardi e Graziella Giacon, consiglieri comunali

Esaminato il contributo, si rileva quanto segue:

- i punti 1 e 2 esulano dall'ambito delle valutazioni proprie della procedura di verifica di esclusione alla VAS;
- l'osservazione di cui al punto 3, di contestazione alle modifiche apportate all'art. 48 delle NTA in quanto ritenute “spettanti al Documento di Piano”, non può trovare accoglimento. Il vigente documento di piano, a pag. 57 dell'elaborato DP-0 Strategie di Piano, nella parte rubricata “la disciplina di incentivazione” detta i criteri di incentivazione in attuazione dell'art. 8, comma 2, lett. g) della l.r. n. 12/2005, disponendo testualmente che *“il piano delle regole definisce le caratteristiche ed i criteri per l'applicazione delle varie possibilità incentivali, in tutto il tessuto edilizio, esclusi gli Ambiti di Trasformazione definiti dal Documento di Piano....”.* È, dunque, lo stesso Documento di Piano (non oggetto della variante sottoposto a verifica di esclusione della VAS), fermi restando i criteri generali dal medesimo

dettati, a rinviare al Piano delle Regole quanto alla definizione delle “caratteristiche” e dei “criteri per l’applicazione” delle “varie possibilità incentivali”.

La variante in questione appare preordinata a dettare tali aspetti relativi all’applicazione delle varie possibilità incentivali, con esclusione degli interventi in ambiti di trasformazione e P.I.I. (v. relazione illustrativa variante pag. 195, secondo quanto previsto dal DDP). Allo stesso modo, quanto alla “compensazione urbanistica” il DDP (pag. 56 dell’elaborato DP-0, non oggetto di variante) detta i criteri generali in attuazione dell’art. 8, comma 2, lett. g) della l.r. n. 12/2005, prevedendo che i diritti edificatori attribuiti dall’Amministrazione siano *“definiti per ciascuna area”*.

Il PDR già prevedeva una disciplina della compensazione, che si però si limitava a ripetere quanto già disposto dal DDP senza provvedere a definire per ciascuna area i diritti edificatori attribuiti dall’Amministrazione, come pur previsto dal DDP ora riportato. La proposta di variante si limita anche in questo caso a specificare criteri applicativi di dettaglio dei criteri generali previsti dal DDP, provvedendo a definire “per ciascuna area” i diritti edificatori attribuiti secondo quanto previsto proprio dal DDP (v. pag. 190 della relazione illustrativa variante, dove vengono definiti i diritti edificatori previsti ad es. per le aree previste dal piano dei servizi per parcheggi comunali, ovvero per aree verdi o di rispetto cimiteriale, etc.);

- l’osservazione di cui al punto 4, di contestazione della soppressione degli artt. 36-bis e 36-ter (rectius, 35-bis e 35-ter) delle NTA del PdR in ritenuto contrasto con l’art. 10, comma 4, lett. b) della l.r. n. 12/2005, non può trovare accoglimento. Si rileva che l’art. 10, comma 4, lett. b) della l.r. n. 12/2005 dispone che *“il piano delle regole: ...b) per le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche detta ulteriori regole di salvaguardia e di valorizzazione in attuazione dei criteri di adeguamento e degli obiettivi stabiliti dal piano territoriale regionale, dal piano territoriale paesistico regionale e dal piano territoriale di coordinamento provinciale”*.

Inoltre, l’art. 76, comma 2, della l.r. n. 12/2005 dispone che *“Le prescrizioni attinenti alla tutela del paesaggio contenute nel PTR [avente natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico secondo quanto disposto dall’art. 19 della medesima legge] sono cogenti per gli strumenti di pianificazione dei comuni, delle città metropolitane, delle province e delle aree protette e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti di pianificazione”*.

A fronte di tale quadro normativo, gli artt. 35-bis e 35-ter oggetto della proposta soppressione si limitavano a riportare i principali dettami degli artt. 17, 19 e 16-bis del P.P.R.

Si è quindi ritenuta opportuna la eliminazione dal testo delle NTA di tali disposizioni meramente riproduttive di prescrizioni del PPR di per sé direttamente cogenti e prevalenti, essendo anzi apprezzabile evitare nella redazione dei testi normativi, per evidenti fini di chiarezza e certezza del diritto, l’utilizzo della tecnica consistente nel riportare il testo di norme “sovraordinate”, specie in considerazione della problematica ricostruzione della disciplina applicabile in caso di futuri mutamenti della normativa regionale a disposizioni del PGT invariate; mentre in ragione di tale diretta prevalenza e cogenza delle disposizioni del PPR non vi è la “cancellazione della norma di valenza paesaggistica” paventata dall’osservazione dei consiglieri.

ARPA Lombardia

Esaminato il parere, si rileva quanto segue:

- si recepisce la prescrizione riguardo la revisione della normativa relativa alle recinzioni nelle zone agricole;
- riguardo l’approfondimento delle problematiche relative all’area Molinetto, si fa presente che con deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 19.02.2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica economica “Roggia Fassora. Intervento di miglioramento delle condizioni di deflusso.” e che lo stesso è stato oggetto di finanziamento da parte di Comunità Montana Valli del Verbano con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 11 del 18.01.2019;
- riguardo la nota relativa alla conversione di aree da zona ZA agricole e zona ZB boschiva nel tessuto del verde privato, si fa presente che la variante ha solo introdotto, nella norma del piano vigente, la destinazione d’uso ricettiva, oltre a quella residenziale già prevista, senza modificare la destinazione di zona del PGT vigente, che nel caso specifico rimane definita nel Tessuto del Verde privato; "non

- si ritiene esservi, quindi, trasformazione per la prima volta di una superficie agricola da parte della variante in oggetto;
- riguardo l'approfondimento relativo all'attività "Cartiera Merati", si rimanda a quanto rilevato al parere di ATS Insubria; nello specifico:
 - per quanto attiene la toponomastica individuata con il n. 78, è già stata appurata la possibilità di escluderla dal RIM mediante sopralluogo e video ispezione da cui è emerso che, quanto cartografato come ramo n. 78, non costituisce un corpo idrico ma corrisponde, con una certa tolleranza cartografica, all'andamento del canale interno all'insediamento e confluisce nel ramo n. 74 (Torrente Fontanelle). Non sussistono evidenze tecniche per confutare quanto sostenuto dalla Cartiera A. Merati & C. circa la "natura antropica" del suddetto canale adibito a scarico di acque meteoriche di seconda pioggia. La classificazione di detto "canale" quale "ramo del reticolo idrico minore" rappresenta quindi un errore di classificazione. La rettifica alla cartografia può essere condotta a livello di elaborati comunali, tuttavia acquisirà ufficialità solo nell'ambito di una revisione completa della cartografia del RIM ed a seguito di parere favorevole di Regione Lombardia;
 - riguardo la riduzione fascia di rispetto del torrente Fontanelle, per la quale si dovrà comunque disporre di uno specifico studio di compatibilità idraulica che non compete alla variante in itinere, vale il fatto che la modifica alla cartografia potrà essere condotta solo nell'ambito di una revisione completa della cartografia del RIM ed a seguito di parere favorevole di Regione Lombardia;
 - riguardo il vincolo cimiteriale, l'articolo 338 del Testo unico delle leggi sanitarie consente, all'ultimo comma, proprio quanto previsto nella variante: *"All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457"*;
 - riguardo l'area pubblica di Via Arioli, trattasi di area residuale indotta dalla presenza del canale Fassora, realizzato a posteriori dell'individuazione pubblica dell'area, che pertanto viene riportata a destinazione agricola come le adiacenti;
 - riguardo la necessità di adeguamento dello studio geologico del PGT al PGRA, si fa presente che la componente geologica aggiornata a supporto della variante di PGT in corso deve ritenersi già adeguata al PGRA in quanto:
 - le aree relative al RSCM derivano da proposte di aggiornamento dell'elaborato 2 del PAI già formulate dal Comune di Laveno Mombello e, in tali aree, si continuano ad applicare le norme geologiche dell'art. 9 delle NTA del PAI;
 - la perimetrazione delle aree ACL è stata recepita e, alle stesse, è stata applicata l'adeguata normativa prevista;
 - le aree classificate come R3 ed R4 (rischio elevato e molto elevato) sono poste in adeguata classe di fattibilità geologica (classe 4 per le aree RSCM e classe 3 per le aree ACL) sufficientemente conservativa;
 - si prende atto di tutte le successive indicazioni e relativi rimandi alla normativa vigente che saranno oggetto di puntuale recepimento nelle specifiche regolamentazioni.

Regione Lombardia

Si prende atto della nota che non rileva criticità per quanto di competenza.

Laveno Gamma Srl

Trattasi di osservazione non strettamente pertinente con la verifica di assoggettabilità alla VAS della variante di PGT. La variazione della classe di fattibilità geologica dell'area di interesse da 4A a 3B non può comunque essere valutata nel procedimento di variante puntuale al Piano.

Comunità Montana Valli del Verbano

Esaminato il parere espresso, se ne prende atto provvedendo all'aggiornamento degli elaborati grafici e normativi in conformità a quanto richiesto prima dell'adozione.

Alle ore 12,15 viene chiusa la Conferenza di verifica esclusione VAS.

Le risultanze della conferenza di verifica di cui al presente verbale, unitamente al rapporto preliminare, vengono messi a disposizione dell'Autorità Competente per la VAS che, d'intesa con l'Autorità Procedente, valutate le osservazioni pervenute ed i pareri espressi, sulla base degli elementi di verifica di cui all'allegato II della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, entro novanta giorni dalla messa a disposizione avvenuta lo scorso 11 marzo 2019, si esprimerà con atto formale sulla necessità di sottoporre la variante puntuale al piano al procedimento VAS.

Allegati: pareri, contributi ed osservazioni pervenuti.

Il Responsabile del Settore Tecnico e del Procedimento
Autorità Procedente per la VAS
arch. Andrea Jelmini ^(*)

L'Autorità Competente per la VAS
arch. Michele Mazzetti ^(*)

^(*) documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del d.lgs. 82/2005.



Direzione Sanitaria
DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
U.O.C IGIENE E SANITA' PUBBLICA, SALUTE-AMBIENTE

Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese
Tel. 0332/277.111- 0332.277.578
e-mail: uocisp-sa.va@ats-insubria.it
www.ats-insubria.it
protocollo@pec.ats-insubria.it

Sistema Qualità Certificato – UNI EN ISO 9001:2015

Classif.:

Rif. Prot. n. 2019/014/P/0025483 del 12.03.2019

All'Ufficio Tecnico
del Comune di
21014 LAVENO MOMBELLO (VA)

e, p.c. A.R.P.A. - Dipartimento di Varese
via Campigli n° 5
21100 VARESE

Oggetto: **Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. – Variante Puntuale del Piano di Governo del Territorio – Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica V.A.S..**

**Messa a disposizione del Rapporto Preliminare
Convocazione Conferenza di Verifica.**

In riferimento alla nota del Comune di Laveno Mombello (VA) del 11.03.2019, prot. n. 2745, pervenuta in data 12.03.2019, (ns. prot. n. 2019/014/P/0025483) relativa all'oggetto, **con la presente, indipendentemente dal fatto di sottoporre il procedimento o meno alla V.A.S., si evidenzia che l'intervento proposto nella Variante n. 25 prevede l'ampliamento di un insediamento produttivo di 1° Classe e sottoposto ad A.I.A. in prossimità di insediamenti residenziali. Qualora, in vicinanza degli insediamenti residenziali, non sia previsto l'ampliamento delle lavorazioni insalubri (es. realizzazione di spogliatoi, servizi igienici, ecc.), l'intervento è da ritenersi compatibile. Al contrario, nel caso in cui in prossimità degli insediamenti residenziali fosse previsto l'ampliamento di parti di fabbricati in cui si svolgono lavorazioni insalubri, l'intervento sarebbe condizionato da significative criticità sul piano igienico-sanitario.**

Qualora l'Autorità competente si esprima comunque sulla procedibilità dell'intervento in argomento, si dovrà garantire la costante introduzione di eventuali nuove metodologie e/o speciali cautele disponibili nel tempo, in modo che l'esercizio dell'attività non rechi nocimento alla salute del vicinato. Oltre alla adozione delle precauzioni di cui sopra, utile, in tal senso, sarebbe posizionare una cortina a verde nei confronti delle/a abitazioni/e residenziale/i, in modo tale da contenere un eventuale disagio/disturbo (soprattutto rumore) al vicinato.



Per quanto riguarda la Variante A3, si ricorda che nell'area di rispetto cimiteriale i cambi di destinazioni d'uso degli immobili esistenti "...non *devono consentire* attività ad elevato accesso di pubblico.", ai sensi Circolare n. 8/SAN/03, Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DELL'UNITA' OPERATIVA
IGIENE E SANITA' PUBBLICA, SALUTE - AMBIENTE
Dott. Paolo Bulgheroni

Documento informatico firmato digitalmente
ex D.P.R. n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate
sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo

Responsabile del procedimento: Dr. Fernando Montani, tel. n. 0332/277477
e-mail: montanif@ats-insubria.it



Al

Comune di Laveno Mombello

A mezzo pec
protocollo.lavenomombello@cert.saga.it

OGGETTO:

**Piano di Governo del Territorio-Seconda Variante
deposito atti "VAS"-pareri parti sociali ed economiche
ambito <<ARC-1>> ("Cartiera di Laveno")**

Contributo e osservazione verifica esclusione "VAS"

La scrivente **A.MERATI & C.CARTIERA DI LAVENO Spa**
in persona del legale rappresentante
con sede in Via Silvio Pellico 5 21014 Laveno Mombello (VA)

A)premissa la proprietà di sito aziendale in cui insiste l'attività produttiva <<Merati
Cartiera di Laveno S.p.A.>>;

B)visti i contenuti della "VAS" in pubblicazione e quale parte economica operante sul
territorio e direttamente interessata;

C)considerato che in sede di Variante puntuale al vigente P.G.T nei termini di cui alla
"VAS" pubblicata, il Comune ha correttamente preso atto del comparto interessato e
della situazione insediativa, con la sigla <<ARC-1>>;

D)condivisa su di un piano generale la scelta così operata;

E)ravvisata l'opportunità, in vista dell'adozione formale della Variante, di rettificare meri
(e di segno assolutamente minore) errori materiali quanto alla perimetrazione contenuti
per il comparto in esame e nella corrispondente declinazione dell'art 23 N.T.A., ed in
particolare:



- Il mappale principale della Cartiera **NON** è il n.7830 ma il n.830;
- La perimetrazione grafica in mappa dell'ARC 1 è corretta ma nell'indicazione dei mappali oggetto di variante non si trova riscontro del **n.818 [ricadente attualmente in TdE (pag. 17)]** ancorchè costituente fabbricato parte integrante della Cartiera;

chiede

che l'art 23 NTA Variante di PGT sia corretto nei termini di cui al par E) che precede.

Con osservanza

A. MERATI & C.
CARTIERA di LAVENO S.p.A.
Un Amministratore Delegato





AREA 4 – AMBIENTE E TERRITORIO
Settore Amministrativo

Ufficio Attività Amministrativa
Referente pratica:
Dott.ssa Alessia Lo Duca
tel. 0332/252784

Nell'eventuale risposta citare il numero di protocollo indicato nel messaggio di posta elettronica certificata con cui è trasmesso il presente documento.

Classificazione 7.4.1

Spett.^{le}
COMUNE DI LAVENO MOMBELLO
21014 LAVENO MOMBELLO
protocollo.lavenomombello@cet.saga.it

Oggetto: trasmissione Decreto Dirigenziale n. 94/2019.

Si trasmette il Decreto Dirigenziale n. 94 del 5 aprile 2019, avente ad oggetto “*Verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica della variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Laveno Mombello. Parere*”, comprensivo dell'allegato “A”, firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21, *D.Lgs. 82/2005*.

Cordiali saluti

IL RESPONSABILE
Rag. Maria Grazia Pirocca

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi della vigente normativa.

Allegati: 2

E
LAVENO MOMBELLO Comune di Laveno Mombello
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0005236/2019 del 05/04/2019 Firmatario: MARIA GRAZIA PIROCCA



AREA 4 – AMBIENTE E TERRITORIO
Settore Territorio

Ufficio pianificazione e gestione del territorio - VAS

**VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
 DELLA VARIANTE PUNTUALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DI LAVENO MOMBELLO**
 ai sensi della DCR 13/03/2007 n. 351, della DGR 10/11/2010 n. 761 e della DGR 25/07/2012 n. 3836

1 - PREMESSE

In data 11.03.2019 il Comune di Laveno Mombello ha messo a disposizione sul SIVAS di Regione Lombardia, in applicazione delle procedure stabilite con dcr n. 351/2007 e dgr nn. 761/2010 e 3836/2012, la documentazione per la verifica di assoggettabilità a VAS della Variante puntuale al PGT.

2 - CONTENUTI DELLA VARIANTE URBANISTICA

La Variante è volta ad integrare e meglio definire i contenuti del PGT vigente al fine di consentire l'attuazione degli interventi previsti, in particolare, attraverso il miglioramento della vivibilità dei luoghi e la rivitalizzazione del territorio incentrando sia il ruolo di Laveno sull'attrattività turistica e ricettiva, sia il ruolo del Comune di "polo attrattore".

A fronte di quanto esplicitato, la Variante non individua nuovi ambiti di trasformazione né modifica quelli esistenti disciplinati dal Documento di Piano (DdP), ma si rivolge principalmente al completamento dei lotti interclusi o marginali all'abitato, favorendo, altresì, il riuso del patrimonio edilizio esistente, garantendo anche la conservazione dei tratti caratteristici del costruito. Essa, infatti, è finalizzata all'aggiornamento del PGT attraverso modifiche minori riferite, in particolare, al Piano delle Regole (PdR), anche per apportare variazioni ad alcuni aspetti normativi dello stesso (che, di fatto, determinano un incremento di 29 abitanti rispetto al Piano vigente), e al Piano dei Servizi (PdS), per aggiornarlo con gli interventi attuati e integrarlo con modifiche atte ad attualizzarne le previsioni¹.

Nella Variante sono inoltre contenute delle analisi circa l'attuazione delle previsioni di Piano finalizzate a ricalibrare alcune azioni di governo del territorio: alcune modifiche proposte sono riferite a specifiche osservazioni pervenute, altre riguardano degli adeguamenti cartografici, il recepimento di perimetrazioni del PIF e la correzione dei confini comunali, in particolare, sono state apportate alcune rettifiche utili a classificare meglio le strade pubbliche distinguendole da quelle private.

Poiché la Variante interessa territori che ricadono all'interno delle aree Natura 2000 è stato predisposto l'elaborato inerente alla Valutazione d'Incidenza.

Sostanzialmente la Variante persegue gli indirizzi programmatici di sostenibilità ambientale del DdP vigente, confermando le valutazioni di massima a suo tempo espresse in relazione ai temi dell'approvvigionamento idrico e della sostenibilità del sistema fognario/depuratore; rispetto alle scelte puntuali introdotte nel Rapporto Preliminare sono contenute delle specifiche schede.

L'elaborato si conclude con un complessivo giudizio di sostenibilità della Variante medesima, tale da non indurre ad uno specifico processo di VAS.

3 - CONFERENZA DEI SERVIZI INTERNA (GRUPPO DI LAVORO)

3.1 Finalità e limiti dell'istruttoria

L'istruttoria della documentazione presentata è svolta in stretta osservanza delle competenze provinciali e senza riferimento alcuno a profili inerenti la legittimità degli atti.

¹ La dotazione standards passa da 26,34 mq/ab. (da PGT vigente) a 25,92 mq/ab. (da Variante), tale dotazione rimane comunque superiore al minimo prescritto (18 mq/ab.).

3.2 Attività del Gruppo di Lavoro intersettoriale e multidisciplinare

Il Gruppo di Lavoro intersettoriale e multidisciplinare, nominato con decreto del Direttore Generale, è stato attivato in tempo utile per effettuare le istruttorie di competenza dei singoli Settori.

4 - ISTRUTTORIA FINALIZZATA ALL'ESPRESSIONE DEL PARERE DELLA PROVINCIA

In relazione all'istruttoria della documentazione presentata si è rilevato che, facendo riferimento ai criteri di cui all'Allegato II della DCR VIII/351 del 13.03.07, le caratteristiche della Variante, oggetto di verifica di assoggettabilità a VAS (punto 1 dei criteri regionali), sono tali da non comportare influenza rispetto ad altri piani e programmi o progetti di livello sovracomunale.

Con riferimento ai potenziali impatti della Variante sulle ZSC IT2010018 "Monte Sangiano" e IT2010019 "Monti della Valcuvia", ricadenti parzialmente all'interno del Comune di Laveno Mombello, si rimanda ai contenuti della Valutazione di Incidenza che verrà rilasciata dalla Provincia con atto separato, ai sensi della DGR n. 7/14106 e s.m.i., su parere della Comunità Montana del Verbano (Ente gestore dei siti sopracitati).

Circa gli aspetti generali di Variante, sostanzialmente non si rilevano effetti significativi sull'ambiente e sul paesaggio, secondo quanto definito dal secondo punto dei criteri regionali (Allegato II della DCR n. 351/2007), tuttavia, pur non evidenziando elementi di criticità rispetto agli obiettivi di tutela e sviluppo della rete ecologica previsti dalla pianificazione sovraordinata (PTR e PTCP), si ritiene opportuno riportare delle considerazioni in merito ad alcune scelte puntuali della Variante medesima:

Variante A15: Tale modifica normativa estende anche "ai soggetti non aventi la qualifica di imprenditore agricolo" la possibilità di "restauro e ampliamento degli edifici isolati", rimandando per i fabbricati ricadenti nei varchi a una futura valutazione degli interventi, finalizzata a verificare il mantenimento della funzionalità della REP, che potrebbe essere ridotta dalla costituzione di recinzioni e adeguamenti stradali di accesso alle proprietà.

Rispetto ai contenuti della specifica scheda d'ambito, all'interno della quale si indicano come potenziali effetti della previsione un aumento della "frammentazione del varco", si rileva una contraddizione con l'art. 33 del Piano delle Regole, integralmente riportato nella relazione illustrativa di Variante, che impone nei varchi il divieto assoluto relativo a "sviluppo edilizio, recinzioni o altri manufatti tali da produrre la fisica interruzione della rete ecologica", in coerenza con i principi istitutivi e gli obiettivi della REP.

Il posizionamento di recinzioni rappresenta, infatti, un ostacolo ai movimenti della fauna e, in aree sensibili come i varchi, dove la rete si restringe notevolmente, la sottrazione di spazi può avere conseguenze gravi e irreversibili per la connessione ecologica.

Si ricorda, inoltre, che gli interventi ricadenti nella Rete Ecologica della Comunità Montana del Verbano devono essere sottoposti a VIC da parte della stessa Comunità Montana.

Variante A4, Area Via Arioli: Si valuta positivamente l'estensione dell'ambito agricolo che riduce il comparto e restituisce la naturalità a un'area limitrofa a un varco REP, rafforzando la funzionalità della rete.

A titolo collaborativo, si fa presente che nella Variante è fatto riferimento al PLIS "Torbiera di Mombello" come se fosse stato riconosciuto, in realtà, l'istanza non è mai stata ufficialmente presentata alla Provincia di Varese, Ente competente ai sensi della DGR n. 8/6148 del 2007.

A tal proposito si invita il Comune, nel caso fosse intenzionato ad attivare la procedura di riconoscimento, a prendere contatti con la Provincia e, in particolare, con il competente ufficio della Tutela Ambientale del Settore Territorio.

Ciò premesso, si rende quindi opportuno adeguare le tavole riportanti il perimetro del PLIS, indicando che si tratta di una proposta.

Si ritiene, inoltre, opportuno riportare alcune precisazioni rispetto ai contenuti della relazione illustrativa di Variante:

- alle pagine 89-90 e 91 sono introdotte modifiche nell'ambito dell'art. 1 riferito alle norme del PdR: sarebbe opportuna una maggiore attinenza a quanto disciplinato all'art. 10 della LR n. 12/2005.

- Non appare chiaro quanto scritto all'art. 6, comma c), facendo particolare riferimento alla disciplina dei PA scaduti, che si suggerisce di riformulare specificatamente alla lettera b). Inoltre, la norma sembra ammettere la possibilità di prevedere Varianti ai PA, ancorché non conformi al PGT, senza esplicitare la necessità di una specifica Variante al PGT stesso. A tal proposito, si precisa che i piani attuativi sono disciplinati dagli artt. 12 e 14 della LR n. 12/2005 e *qualora il PA introduca varianti agli atti di PGT, dopo l'adozione da parte del Consiglio Comunale, si applica quanto previsto dall'art. 13.*
- In riferimento ad interventi in aree che si collocano in ambito vincolato a fini paesaggistici dal D.Lgs. n. 42/2004, art. 142 e pertanto da assoggettarsi ad autorizzazione paesaggistica, a titolo collaborativo si rende opportuno ricordare che, "ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge 17.08.1942, n. 1150 e come ribadito con sentenza TAR Lombardia, Milano, n. 6541/2007 e, successivamente, TAR Lombardia, Brescia, n. 959/2011, infine, TAR Lombardia, Milano, n. 1207/2017, i PII/PA ricadenti in vincolo paesaggistico andranno sottoposti, prima della loro adozione, a verifica preliminare della Soprintendenza". (Rif. pag. 164, art. 35 della relazione illustrativa di Variante).

Per quanto riguarda altri temi di rilevanza territoriale quali recapito dei reflui, tutela e gestione delle risorse idriche e viabilità, si può assumere che la proposta di Variante non comporti ricadute significative.

Dal punto di vista geologico non si rilevano criticità, tuttavia si rammenta che alla documentazione di Variante urbanistica dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, c.d. "Allegato 6" (DGR n. 6738 del 19.06.2017) attestante la congruità delle trasformazioni previste con la classe di fattibilità geologica stabilita nello studio a supporto del PGT; tale dichiarazione dovrà essere adottata unitamente alla Variante urbanistica e con essa approvata.

Si segnala, che le aree di rispetto cimiteriale sono inedificabili ex lege (art. 338, R.D. 1265/1934, "Testo unico delle leggi sanitarie"). Tale limitazione legale della proprietà ha carattere assoluto; da ciò deriva l'impossibilità di assegnare un indice virtuale ad aree che non partecipano alla trasformazione urbanistica, come espressamente previsto dall'articolo 11, comma 2, LR 12/2005 e ribadito dalla recente giurisprudenza (Tar Lombardia, Milano, sez. II, 5291/2009; Cass. Civ., sez. I, 18859/2011; Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 1123/2012).

4.1 Note

In relazione al procedimento in corso, si segnala che detta Variante - introducendo modifiche esclusivamente al PdR e al PdS, non ricadenti nella fattispecie di cui all'art. 15, comma 5, L.R. 12/2005 e in relazione alle quali il quadro previsionale e strategico del DdP non subisce variazioni - non è soggetta a valutazione di compatibilità con il PTCP, fatte salve eventuali modifiche, discendenti dal processo di VAS in corso, che dovranno essere debitamente segnalate e valutate.

Si informa che la competenza all'attività di controllo della fornitura digitale, relativa agli atti del PGT, è stata trasferita alla Provincia, alla quale pertanto dovrà essere inoltrata la richiesta di verifica, unitamente alla richiesta di pubblicazione sul BURL, successivamente all'approvazione della variante al PGT (referente Dott. Marco Parma, telefono 0332.252834).

6 - ESITO DELL'ISTRUTTORIA

L'istruttoria condivide, in linea generale, le valutazioni espresse dal Rapporto Preliminare circa l'assenza di elementi di criticità ambientale, si ritiene, quindi, che non sussistano motivi per assoggettare a VAS la Variante di che trattasi; si rimanda comunque ai contenuti del paragrafo 4 per il perfezionamento degli atti prima dell'adozione della Variante medesima.

Varese, 03.04.2019

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

Arch. Melissa Montabetti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Alberto Caverzasi

Il Dirigente dell'Area 4 Ambiente e Territorio, Arch Alberto Caverzasi, attesta ai sensi dell'art. 23-ter, "Documenti amministrativi informatici" D.Lgs. 82/2005, "Codice dell'amministrazione digitale" che la presente copia informatica, che consta di 4 fogli, compresa la presente, è conforme all'originale analogico.

IL DIRIGENTE
Arch. Alberto Caverzasi

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi della vigente normativa.



AREA 4 - AMBIENTE E TERRITORIO
SETTORE TERRITORIO

DECRETO N. 94 DEL 05/04/2019

OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LAVENO MOMBELLO.

IL DIRIGENTE

VISTI:

la L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
il D.Lgs. 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare l'articolo 107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
la Legge 56/2014, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
la L.R. 12/2005, "Legge per il governo del territorio";

RICHIAMATI:

la Deliberazione presidenziale n. 90 del 7.7.2016, "Approvazione nuovo organigramma dell'Ente";
il Decreto del Segretario generale n. 71 del 19.07.2016, relativo alla determinazione della nuova dotazione organica;
il Decreto presidenziale n. 70 del 26.03.2019, "Attribuzione incarichi dirigenziali";
gli articoli 25, "Criteri generali in materia di organizzazione" e 26 "Segretario Generale, Dirigenti e Direttore Generale" dello Statuto vigente;

VISTI il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018, che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31.12.2018 al 28.02.2019 ed il successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 25.01.2019, che reca l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 degli enti locali dal 28.02.2019 al 31.3.2019;

DATO ATTO che la Provincia di Varese si trova in regime di gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163 comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 è scaduto il 31.03.2019;

PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 30 del 21.06.2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2019-2020 ed il Bilancio di previsione finanziario 2018-2019-2020 e relativi allegati;

CONSIDERATO che nel "Documento Unico di Programmazione", vengono individuati gli obiettivi strategici dell'Ente, tra cui la gestione dei pareri e contributi in materia di "Valutazione Ambientale Strategica" nell'ambito dell'Area 4 - Ambiente e Territorio, Settore Territorio;

PRESO ATTO che con Deliberazione Presidenziale P.V. n. 85 del 27.06.2018, è stato approvato ed assegnato ai dirigenti il "Piano Esecutivo di Gestione" - parte finanziaria 2018-2020 e che con successiva Deliberazione Presidenziale P.V. n. 138 del 27.07.2018, è stato approvato il Piano della Performance-Piano degli obiettivi 2018-2020;

DATO ATTO che quanto disposto con il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

DATO ATTO che il PTCP è stato approvato in data 11.04.2007, con Deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. 27 ed ha acquistato efficacia in data 02.05.2007 in seguito alla pubblicazione dell'avviso di definitiva

approvazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, serie inserzioni e concorsi n. 18, del 2 maggio 2007;

RILEVATO che:

- l'articolo 4, "Valutazione ambientale dei piani", L.R. 12/2005, al comma 1 stabilisce: "*Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la Regione e gli enti locali, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall'attuazione dei predetti piani e programmi*";
- il medesimo articolo, al comma 2, precisa che: "*sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il piano territoriale regionale, i piani territoriali regionali d'area e i piani territoriali di coordinamento provinciali, il documento di piano di cui all'articolo 8, nonché le varianti agli stessi*";
- il medesimo articolo, al comma 2 bis, precisa che: "*le varianti al piano dei servizi, di cui all'articolo 9, e al piano delle regole, di cui all'articolo 10, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l'applicazione della VAS di cui all'articolo 6, commi 2 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)*";
- il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale", nella Parte Seconda, stabilisce anche le procedure per la valutazione ambientale strategica;
- la L.R. 31/2014, detta disposizioni in materia di riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale del 13.03.2007 – n. VIII/351, detta gli indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 30.12.2009, n. 8/10971, avente ad oggetto "Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 16 febbraio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli", approva i nuovi modelli metodologici procedurali e organizzativi;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 10.11.2010, n. 9/761, avente ad oggetto "Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971", approva i nuovi modelli metodologici procedurali e organizzativi;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 25.07.2012, n. 9/3836, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie Ordinaria n. 31 del 03.08.2012, avente ad oggetto "Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Approvazione allegato 1u", riguarda il modello metodologico, procedura e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – variante al piano dei servizi e piano delle regole;

CONSIDERATO che la Provincia, in qualità di ente territorialmente interessato, è chiamata a partecipare ai processi di valutazione ambientale/ verifiche di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica ed esprime il proprio parere nell'ambito del processo in corso;

CONSIDERATO che l'istruttoria relativa ai procedimenti di valutazione di compatibilità e di valutazione ambientale strategica viene svolta dall'Area 4 - Ambiente e Territorio, Settore Territorio, supportato dal gruppo di lavoro costituito con Decreto del Direttore Generale n. 97 del 27.11.2017, avente ad oggetto "*Costituzione gruppo di lavoro multidisciplinare - in materia di valutazione/verifica di compatibilità con il "Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale" e di valutazione ambientale di piani e programmi attinenti alla pianificazione territoriale, urbanistica e forestale (L.R. 12/2005, "Legge per il Governo del Territorio") - ed approvazione delle Modalità Operative e di funzionamento*", già costituito con precedente Decreto n. 91/2014;

VISTA la comunicazione del Comune di Laveno Mombello, acquisita al protocollo in data 12.03.2019, n. 12485, avente ad oggetto "Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i - Variante puntuale del Piano di Governo del Territorio – Verifica di assoggettabilità alla Valutazione ambientale Strategica VAS. Messa a disposizione rapporto preliminare. convocazione conferenza finale", che convoca la citata conferenza il prossimo 17.04.2019;

CONSIDERATO che, ai sensi delle vigenti disposizioni, entro trenta giorni dalla messa a disposizione della documentazione sul sito web regionale "SIVAS" (Sistema Informativo Lombardo Valutazione Ambientale Piani e Programmi) – vale a dire entro il 10.04.2019 – deve essere inviato il parere di competenza all'Autorità competente per la VAS ed all'Autorità procedente;

DATO ATTO che il parere in oggetto riguarda esclusivamente la valutazione ambientale strategica inerente alla variante in argomento, mentre è escluso qualsiasi sindacato in merito alla legittimità degli atti, che la normativa pone in capo al Comune;

CONSIDERATO altresì che:

- in data 13.03.2019 è stato attivato il gruppo di lavoro intersettoriale e multidisciplinare citato;
- si è conclusa l'istruttoria finalizzata all'espressione del parere della Provincia;

ESAMINATO l'allegato documento tecnico datato 3.4.2019 (Allegato "A"), relativo alla verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica della variante puntuale al Piano di Governo del Territorio del Comune di Laveno Mombello;

CONSIDERATO che, a seguito dell'istruttoria compiuta, è emerso che la variante urbanistica di cui si tratta introduce modifiche esclusivamente al Piano dei Servizi e Piano delle Regole, non ricadenti nella fattispecie di cui all'art. 15, comma 5, L.R. 12/2005 e in relazione alle quali il quadro previsionale e strategico del "Documento di Piano" non subisce variazioni;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il Decreto presidenziale n. 129 del 22.12.2014, atto di indirizzo in merito all'assunzione di alcuni provvedimenti;

DECRETA

1. DI APPROVARE gli esiti dell'istruttoria contenuti nell'allegato documento tecnico datato 3.4.2019 (allegato "A") che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo alla verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica della variante puntuale al Piano di Governo del Territorio del Comune di Laveno Mombello;
2. DI NON RITENERE necessario proporre all'Autorità competente l'avvio del processo di valutazione ambientale strategica per la variante urbanistica;

DI RICHIAMARE l'attenzione ai contenuti del paragrafo 4 del documento tecnico allegato, in relazione al perfezionamento degli atti prima dell'adozione della variante medesima;

3. DI SEGNALARE che detta variante - introducendo modifiche esclusivamente al Piano dei Servizi ed Piano delle Regole, non ricadenti nella fattispecie di cui all'art. 15, comma 5, L.R. 12/2005 e in relazione alle quali il quadro previsionale e strategico del "Documento di Piano" non subisce variazioni - non è soggetta a valutazione di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, fatte salve eventuali modifiche, discendenti dal processo di valutazione ambientale strategica in corso, che dovranno essere debitamente segnalate e valutate;
4. DI PRECISARE che il parere in oggetto riguarda esclusivamente la verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica inerente alla variante in argomento, mentre è escluso qualsiasi sindacato in merito alla legittimità degli atti, che la normativa pone in capo al Comune;
5. DI SEGNALARE altresì che, a seguito di Accordo con la Regione Lombardia, la competenza all'attività di controllo della fornitura digitale relativa agli atti del PGT, è stata trasferita alla Provincia, alla quale pertanto dovrà essere inoltrata la richiesta di verifica, unitamente alla richiesta di pubblicazione sul BURL, successivamente all'approvazione della variante al PGT. Le modalità per la trasmissione in formato digitale al fine della pubblicazione dell'avviso di approvazione definitiva sul BURL ed i relativi fac-simile della lettera di richiesta sono pubblicati sul sito istituzionale della Provincia di Varese al seguente link: <http://www.provincia.va.it/code/25489/Richiesta-pubblicazione-avviso-approvazione-PGT-sul-BURL>

6. DI TRASMETTERE il presente atto al Comune di Laveno Mombello;
7. DI DARE ATTO che:
 - è stato rispettato il termine di conclusione del procedimento, scadente il 10.4.2019;
che il presente provvedimento resterà pubblicato sul sito web provinciale nella sezione "Amministrazione trasparente" – "Pianificazione e governo del territorio" ex art. 39 del D.Lgs. 33/2013 (in formato aperto) ed in elenco nella sezione "Provvedimenti", ex art. 23 del citato decreto;
quanto disposto con il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

IL DIRIGENTE
CAVERZASI ALBERTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

n. 1 allegato

GIANCARLO DE BERNARDI

GRAZIELLA GIACON

Consiglieri Comunali del Comune di Laveno Mombello (VA)

Pec: giancarlodebernardi@postacert.it

All' Autorità Procedente
Per la VAS – responsabile settore tecnico e procedimento
Arch Andrea Jelmini
del comune di Laveno Mombello
pec: protocollo.laveno.mombello@cert.saga.it

All' AUTORITA' COMPETENTE
In sede di VAS
Arch. Michele Mazzetti
pec: protocollo.laveno.mombello@cert.saga.it

Ep/c
Ufficio Territorio Regione Lombardia
Pec: territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it
insubriaregione@pec.regione.lombardia.it

Provincia di Varese
Area Tematica Territorio, Pianificazione, VAS
istituzionale@pec.provincia.va.it

Oggetto: art.14 comma 3 D.Lgs 152/06 – osservazioni alla procedura esclusione VAS per la Variante Puntuale del PGT vigente di cui alla Delibera della Giunta Comunale n. 134 del 20/2/2018

I sottoscritti Consiglieri Comunali nella loro qualità di PORTATORI DI PUBBLICI INTERESSI con riferimento alla messa a disposizione dei documenti, di cui all' oggetto, sul sito SIVAS di Regione Lombardia, propongono le seguenti OSSERVAZIONI alla procedura:

1- Illegittimità' atti assunti PER CONTRASTO CON LA Legge Regionale 12/2005 e LR 17/2018:

-Come indicato nel Parere Giuridico rilasciato da Regione Lombardia in data **7/11/2018** prot. **Z1.2018.0026000**, confermato dalla stessa Regione Lombardia con Circolare INFOCOMUNI anno 13 gennaio 2019 n.1 , anche dalla Circolare ANCI n.56/19 prot. 533/19 in data 27/02/2019, il Documento di Piano del vigente PGT è decaduto lo scorso 22/7/2018 per mancata Deliberazione di Proroga del Consiglio Comunale assunta entro tale data (violazione art.5 comma 5 della LR 31/2014);

-il Consiglio Comunale con la Deliberazione successiva assunta in data 15/11/2018 n. 61 ha cercato di dare una propria, ma arbitraria, interpretazione alla norma indicando il termine

E

LAVENO MOMBELLO
Comune di Laveno Mombello
Protocollo N.0005486/2019 del 10/04/2019

di validità del Documento di Piano nei 5 anni dalla pubblicazione del PGT sul BURL di Regione Lombardia e non dalla data di approvazione come precisato nel proprio parere giuridico da Regione Lombardia;

-Regione Lombardia per dare la possibilità di sanare queste situazioni costituitesi, ha promulgato la LR 17/2018 dove all'art 26 ha dato nuova possibilità ai Comuni con Documento di Piano scaduto , di prorogarlo con Nuova Deliberazione da approvarsi entro la data di pubblicazione sul BURL dell'integrazione al PTR Regionale, cosa che è avvenuta poi il 13 marzo 2019 sul BURL n.11;

-l' Amministrazione Comunale di Laveno Mombello non ha ritenuto utilizzare la nuova possibilità data dalla LR 17/2018 dello scorso 04/12/2018, lasciando di fatto il Documento di Piano decaduto;

-il Parere Giuridico di Regione Lombardia precisa inoltre che in presenza del Documento di Piano decaduto, non si possono più approvare Varianti Puntuali agli strumenti urbanistici né approvare Programmi e/o Piani in variante agli stessi, ma si deve NECESSARIAMENTE ED OBBLIGATORIAMENTE provvedere all' approvazione di **un Nuovo Documento di Piano**

La procedura di Variante Puntuale al Vigente PGT risulterebbe quindi in contrasto con le norme di cui alla LR 12/2005, così come precisate nel Parere Giuridico di Regione Lombardia fra l'altro allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61/2018, **e quindi non procedibile.**

2-Illegittimità atti assunti per situazione di inconfiribilità-incompatibilità dei redattori della variante puntuale.

I sottoscritti Consiglieri Comunali hanno presentato Mozione in Consiglio Comunale a dimostrazione che i redattori della Variante Puntuale al vigente PGT risultano in stato di sopravvenuto Conflitto di Interessi al proprio ruolo di Super Partes , evidenziando una situazione di incompatibilità ed inconfiribilità di incarico , che renderebbe nullo il lavoro svolto sino a denuncia alle autorità competenti per violazione della norma .

Gli atti della Variante Puntuale risulterebbero quindi viziati da questa situazione anomala che detterebbe l'improcedibilità dell'incarico avuto.

Data la particolarità della situazione creatasi e le norme sulla privacy, rimandiamo la questione agli atti del Consiglio Comunale che discuterà detta mozione in forma pubblica o a porte chiuse così come il Presidente del Consiglio Comunale riterrà congruo discutere.

Gli esiti della deliberazione Consigliare saranno disponibili prima della conferenza finale per l'esclusione della VAS e comunque con la presente si significa sin d'ora all'autorità precedente di sospendere ogni valutazione di merito sino a che sia stata discussa detta mozione.

3-Illegittimità della Proposta di Variante Puntuale nella parte in cui viene esclusa la valutazione VAS in quanto vengono modificate norme del Documento di Piano

Contrariamente a quanto scritto nella Relazione allegata alla Variante Puntuale, dove si afferma che la Variante Puntuale al PGT riguarda interventi minori che non vanno a modificare il Documento di Piano, (ancorché dovesse essere ritenuto ancora valido per quanto sopra osservato), si deve contestare questa affermazione per i seguenti motivi:

- a) -l'art. 8 comma 2 punto g) della Legge Regionale 12/2005 stabilisce insindacabilmente che è il **Documento di Piano** che definisce gli eventuali criteri di COMPENSAZIONE, DI PEREQUAZIONE E DI INCENTIVAZIONE.

Il Documento di Piano non viene interessato dalla Variante Puntuale proposta e quindi le norme sulla COMPENSAZIONE, PREMIALITA' ED INCENTIVAZIONE contenute nelle pagine 55, 56, 57 nel suddetto DdP rimangono valide.

- b) Nella variante Puntuale si va invece a Modificare tutto il letterato in tema di COMPENSAZIONE, PEREQUAZIONE ED INCENTIVAZIONE URBANISTICA di cui all'art 48 e

segg. del Piano delle Regole-Apparato Normativo (Pdr-0), creando delle norme in netto contrasto con le norme contenute nel Documento di Piano. (Nel vigente PdR le suddette norme venivano riportate pari pari come riportate nel Documento di Piano).

- c) Siccome però spetta al Documento di Piano stabilire detti criteri, le nuove norme inserite nella Variante Puntuale, nel PdR , nella parte in cui vanno a modificare le norme sulla COMPENSAZIONE, PEREQUAZIONE ED INCENTIVAZIONE dettate dal Documento di Piano, risultano palesemente illegittime ed in contrasto con questo, e l'esclusione della VAS non può essere procedibile.

4-Illegittimità della Proposta di Variante Puntuale nella parte in cui viene cancellata la norma di valenza paesaggistica tratta dal Piano Paesaggistico Regionale.

Si contesta la soppressione delle norme di valenza Paesaggistica già contenute nel Piano Paesaggistico Regionale e riportate negli art. 36/bis, 36/ter dell' attuale Piano delle Regole, in quanto è l'art. 10 comma 4 punto b) della Legge Regionale 12/2005 che obbliga i Piani delle Regole a adeguarsi agli obiettivi stabiliti dal piano paesaggistico territoriale regionale.

Allegati:

- parere dell'ufficio giuridico di Regione Lombardia;
- circolare INFOCOMUNI di Regione Lombardia n. anno 13 -gennaio 2019 n. 1
- circolare ANCI n.56/2019 prot. 533/19 in data 27/02/2019


Addi, 11 aprile 2019

I Consiglieri Comunali

Graziella Giacon



Giancarlo De Bernardi



Proroga dei Documenti di Piano dei PGT scaduti in vista della pubblicazione sul BURL dell'avviso di approvazione dell'Integrazione del PTR ai sensi de

REI, SICUREZZA, ANCI GIOVANI, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI, DISABILI INNOVAZIONE, WELF

27 Febbraio 2019

Circolare n.56 /19

TEMI: REGIONE LOMBARDIA | ANCI LOMBARDIA | EDILIZIA | URBANISTICA

Condividi questo articolo

Milano, 28 febbraio 2019

Gentilissimi,

per un errore di segreteria si prega di considerare ufficiale questa circolare sotto riportata; quindi si prega di annullare l'invio di ieri pomeriggio.

Con le dovute scusa.

La Segreteria di Anci Lombardia

Milano, 27 Febbraio 2019

Prot. n. 533/19

Circolare n.56 /19

Ai Signori

Sindaci

Assessori ai Lavori Pubblici

Uffici Tecnici Comunali

e.p.c. Organi di Anci Lombardia

Oggetto: Proroga dei Documenti di Piano dei PGT scaduti in vista della pubblicazione sul BURL dell'avviso di approvazione dell'Integrazione del PTR ai sensi della LR 31/2014, ridefinita al 13 marzo 2019

La pubblicazione sul BURL dell'avviso di approvazione dell'Integrazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) ai sensi della l.r. n. 31 del 2014, in materia di riduzione del consumo di suolo (approvata con d.c.r. n. 411 del 2018), prevista per la data 27 Febbraio 2019 è stata rinviata di 15 giorni per facilitare ai Comuni gli adempimenti previsti dalla norma.

Questo rinvio è motivato in particolare dalle comunicazioni pervenute dalle Province in merito a talune difficoltà che i Comuni con popolazione residente inferiore o pari a 2.000 abitanti hanno registrato nel recepire la possibilità offerta dalla norma vigente di prorogare il Documento di Piano del PGT, nel caso di intervenuta scadenza dello stesso.

Si precisa che tale facoltà di proroga non interessa i Comuni che, avendo a suo tempo una popolazione residente inferiore o pari a 2.000 abitanti, hanno adottato e approvato il PGT successivamente all'entrata in vigore dell'art. 10 bis della l.r. 12/2005 (introdotto con l.r. 4/2008 in vigore dal 1° aprile 2008), le cui previsioni, comprese quelle del Documento di Piano, "hanno validità a tempo indeterminato".

Teniamo a precisare che, qualora i Comuni non decidano, entro e non oltre il 13 marzo 2019, di prorogare i Documenti di Piano scaduti, gli stessi non avranno più validità e non potranno essere più prorogati ai sensi della legge regionale n. 31 del 2014.

Così come da precedenti comunicazioni ricordiamo ai Comuni che la validità del Documento di Piano del PGT scaduto può essere prorogata con deliberazione motivata del Consiglio Comunale

da assumersi entro e non oltre il 13 marzo 2019, data prevista di pubblicazione sul BURL dell'avviso di approvazione dell'Integrazione del PTR ai sensi della l.r. n. 31 del 2014.

La proroga, come previsto dall'art. 5 comma 5 della l.r. 31/2014, deve essere "di dodici mesi successivi all'adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana".

Ai fini della proroga si terrà conto che la validità dei Documenti di Piano dei PGT decorre dalla data di approvazione dei PGT ad opera del Consiglio Comunale, e non già dalla data di pubblicazione sul BURL dell'avviso di avvenuta approvazione.

Cordiali saluti

Rinaldo Mario Redaelli

Segretario Generale Anci Lombardia

DIPARTIMENTI

- Attività Istituzionale ANCI Lombardia
- Cultura – Sport – Politiche Giovanili - Servizio Civile
- Welfare – Immigrazione – Sanità - Disabilità
- Sicurezza - Protezione Civile - Polizia Locale
- Istruzione - Formazione - Scuole dell'Infanzia
- Servizi Pubblici Locali - Ambiente - Mobilità
- Commercio - Attività Produttive - Turismo - ICT - Semplificazione
- Riforme Istituzionali - Legalità - Trasparenza
- Territorio - Urbanistica - Politiche Abitative - Lavori Pubblici - Politiche Agricole
- Piccoli Comuni - Montagna - Unione dei Comuni - Forme Associative
- Finanza Locale - Federalismo Fiscale - Personale - Patto di Stabilità Territoriale
- Tavolo Pari Opportunità
- Città Metropolitana
- Europa - Cooperazione Internazionale
- Anci Giovani Lombardia

ANCI Lombardia

- Chi Siamo
- Organi
- Contatti e Newsletter
- Come associarsi
- Lavora con noi
- Amministrazione Trasparente
- Notizie
- Circolari
- Multimedia
- Eventi
- Bilancio Sociale
- Mappa
- Cookie
- Privacy
- Crediti

Sistema ANCI Lombardia

- Strategie Amministrative
- Risorse Comuni
- Rete Comuni
- Anclab
- Dote Comune
- Servizio Civile ANCI Lombardia
- Account Twitter
- Account Facebook
- Canale Youtube

Approvazione dell'Integrazione del PTR e proroga del Documento di Piano del PGT

L'Integrazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) costituisce il primo adempimento per l'attuazione della Legge regionale n. 31 del 28 novembre 2014 "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato", con cui Regione Lombardia ha introdotto un sistema di norme finalizzate a perseguire le politiche in materia di consumo di suolo e rigenerazione urbana.

Il Consiglio regionale con la delibera n. 411 del 19 dicembre 2018 ha approvato la variante di Integrazione al PTR prevista dalla l.r. n. 31 del 2014 in materia di riduzione del consumo di suolo.

La variante acquisterà efficacia con la pubblicazione sul BURL dell'avviso di approvazione, ai sensi dell'art. 21, comma 5, della l.r. n. 12 del 2005 per il governo del territorio. A tale adempimento provvederà la Direzione Territorio e Protezione Civile della Giunta regionale, previo perfezionamento di tutti gli atti ed elaborati.

L'art. 5 della l.r. n. 31 del 2014 prevede a tale proposito che "fino alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione dell'Integrazione del PTR di cui al comma 1, la validità dei documenti di piano dei PGT comunali nel frattempo scaduti può essere prorogata, con deliberazione motivata del consiglio comunale, di dodici mesi successivi all'adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana di cui al comma 2, ferma restando la possibilità di applicare quanto previsto al comma 4."

I Comuni che hanno il Documento di Piano scaduto potranno pertanto esercitare la facoltà di proroga dello stesso fino alla pubblicazione sul BURL del suddetto avviso di approvazione, prevista indicativamente nei primi mesi del 2019.

Ai fini dell'eventuale proroga del Documento di Piano, **si raccomanda di calcolare il quinquennio di validità a decorrere dalla data di approvazione definitiva** (cfr. art. 8, comma 4, della l.r. n. 12 del 2005), non dalla data di pubblicazione sul BURL, cui è connessa l'efficacia del PGT (cfr. art. 13, comma 11, della l.r. n. 12 del 2005).

Informazioni

Per informazioni è possibile visitare la pagina "Consumo di suolo: Integrazione del PTR ai sensi della l.r. n. 31 del 2014" disponibile sul sito www.regione.lombardia.it al seguente link:

<http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/territorio/pianificazione-regionale/consumo-di-suolo-integrazione-ptr-lr-31-2014/consumo-di-suolo-integrazione-ptr-lr-31-2014>

Direzione Generale Territorio e Protezione Civile
Email: legge31_2014@regione.lombardia.it

Fonte

Legge regionale n. 31 del 28/11/2014 - BURL n. 49 del 1/12/2014 SEO
Legge regionale n. 12 del 11/03/2005 - BURL n. 11 del 16/03/2005 - SEO
DCR n. 411 del 19/12/2018

Per informazioni dettagliate si rimanda alla lettura integrale dei provvedimenti citati.



Regione Lombardia

Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE
URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
GIURIDICO PER IL TERRITORIO E VAS

Piazza Città di Lombardia n.1
20124 Milano
Tel 02 6765.1

www.regione.lombardia.it
territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it

Egr. Sigg. Giancarlo De Bernardi e Graziella
Giacon Consiglieri comunali
del Comune di

21014 LAVENO MOMBELLO (VA)
Email: giancarlodebernardi@postecert.it

Oggetto: Scadenza del documento di piano. Parere.

In merito alla vostra richiesta in data 9.8.2018, si conferma l'intervenuta scadenza del documento di piano del PGT di Laveno Mombello per decorso del quinquennio di legge (*dies a quo* la data di approvazione definitiva, non di pubblicazione sul BURL cui è connessa l'efficacia del piano) e non avendo il Comune esercitato, nei termini previsti, la facoltà di proroga contemplata dall'art. 5, comma 5, della L.R. n. 31/2014, come modificato dalla L.R. n. 16/2017.

Ricordato che in ogni caso *"il documento di piano non contiene previsioni che producano effetti diretti sul regime giuridico dei suoli"* (cfr. art. 8, comma 3, della L.R. n. 12/2005), le aree interessate restano prive di destinazione urbanistica.

In risposta all'ulteriore specifico quesito, si precisa che il Comune già nell'attuale fase transitoria potrà dar corso all'approvazione di una variante generale del documento di piano (*recte*: nuovo documento di piano), non anche a varianti parziali o piani attuativi in variante, alle condizioni indicate nei primi due periodi del comma 4 del citato art. 5. Più precisamente, l'eventuale variante generale dovrà assicurare *"un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero, computato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e riferito alle previsioni del PGT vigente alla data di entrata in vigore"* della L.R. n. 31 (2 dicembre 2014), nonché il rispetto della seguente disposizione: *"La relazione del documento di piano, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b ter), della l.r. 12/2005, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera h), della presente legge, illustra le soluzioni prospettate, nonché la loro idoneità a conseguire la massima compatibilità tra i processi di urbanizzazione in atto e l'esigenza di ridurre il consumo di suolo e salvaguardare lo sviluppo delle attività agricole, anche attraverso puntuali comparazioni circa la qualità ambientale, paesaggistica e agricola dei suoli interessati."*

Infine si ricorda che il Comune, una volta intervenuta l'approvazione definitiva dell'integrazione del PTR, potrà dar corso all'approvazione di una variante generale del

Referente per l'istruttoria della pratica: UMBERTO SALA Tel. 02/6765.5071

documento di piano (*recte*: nuovo documento di piano), in adeguamento anticipato ai contenuti della anzidetta integrazione, secondo quanto previsto nel quinto periodo del comma 4 del citato art. 5.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
LUCIA SONIA PAOLINI

Responsabile della Posizione organizzativa:

Dott. Umberto Sala (tel. 02 6765 5071)



Class. 6.3

Fascicolo 2019.4.43.22

Spettabile
Autorità Competente
Autorità Procedente
per la VAS

COMUNE DI LAVENO MOMBELLO
VIA ROMA, 16/A
21014 LAVENO-MOMBELLO (VA)
Email: protocollo.lavenomombello@cert.saga.it

e, p.c.

ATS INSUBRIA - SEDE TERRITORIALE DI
VARESE
Email: protocollo@pec.ats-insubria.it

Oggetto: Comune di Laveno Mombello, osservazioni al Rapporto preliminare e Relazione di variante per proposta di modifica ai documenti del PGT, PdR, PdS, sottoposta a verifica di assoggettabilità alla VAS.

In relazione alla Vs comunicazione prot 3745/fd del 12 marzo 2019 con cui il Comune di Laveno Mombello convocava la Conferenza di Verifica Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, prevista in data 17 aprile c.a., e invitava gli Enti in indirizzo a inviare il proprio parere di competenza, con la presente, avendo preso visione della documentazione pubblicata sul sito web comunale e sul sito regionale "SIVAS", si espongono di seguito le osservazioni formulate da personale tecnico di questo Dipartimento.

Premessa

Con delibera di C.C. 134 del 20 dicembre 2018 il Comune di Laveno Mombello ha deliberato di dare avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica VAS della variante puntuale, dando seguito al previsto procedimento di variante al Piano delle Regole, al Piano dei Servizi stabilito di procedere alla redazione di una variante puntuale al vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) avviato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 15/12/2016. La variante in questione interessa prevalentemente la revisione e l'aggiornamento del Piano delle

E
LAVENO MOMBELLO
Comune di Laveno Mombello
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0005499/2019 del 10/04/2019
Firmatario: ELISA NAVA

Regole, in relazione al quadro normativo nel frattempo modificato, oltre a una revisione/puntualizzazione di alcuni aspetti regolamentari che trovano difficoltà di attuazione.

È stato stabilito che:

- si procederà con il recepimento cartografico e normativo del Reticolo Idrico Minore (R.I.M.) così come approvato con Deliberazione del Consiglio n° 6 del 19/03/2015 ed il relativo allineamento delle norme di polizia idraulica oltre che il recepimento di tutti i vincoli pianificatori sopra ordinati (es. PIF, vincoli cimiteriali, ecc.);
- si procederà all'adeguamento dello strumento vigente alle disposizioni derivanti dal PGRA rischio alluvioni L.R. 31/2014, L.R. 15/2017 e L.R. 7/2017;
- è prevista una revisione di alcuni ambiti del piano delle regole e dei servizi resosi necessaria per accertate difficoltà interpretative;
- la variante puntuale si sviluppa esclusivamente all'interno del Tessuto Urbano Consolidato (T.U.C.), limitatamente agli ambiti e alle tematiche sopra richiamate e non riguarderà il Documento di Piano;
- si procederà infine all'aggiornamento della base cartografica su cui è impostato il PGT utilizzando il data base topografico come da specifica tecnica di Regione Lombardia.

Tra le istanze presentate dai cittadini, alcuni contributi non sono stati ritenuti procedibili in quanto riguardano richieste che esulano dai limiti procedurali in oggetto di variante, che si occupa solo del Piano delle Regole e dei Servizi, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 31/2014 ed in attesa che vengano definiti i nuovi criteri e parametri regionali con l'approvazione dell'aggiornamento del PTR.

Valutazioni tecniche

Osservazioni puntuali

Le varianti proposte sono state numerate con il medesimo ordine numerico assegnato ai contributi partecipativi della cittadinanza e alle esigenze espresse dall'Ufficio tecnico e dall'Amministrazione comunale.

Per quanto riguarda la richiesta di revisione della normativa delle recinzioni in zona agricola, si riscontra una incongruenza nella presenza di edifici e zone edificabili, in ambito non agricolo, nel TUC, ma in area agricola. Si evidenzia che la delimitazione con recinzione delle zone agricole contrasta con l'obiettivo di garantire continuità ecosistemica e si ritiene che tale introduzione possa limitare la conduzione dell'attività agricola. Al fine di minimizzare gli impatti sull'intorno e tutelare i "luoghi aperti", le recinzioni, soprattutto se realizzate in rete, non dovrebbero essere consentite soprattutto sui lotti di ridotta dimensione al fine di ridurre la parcellizzazione del territorio agricolo e la continuità della Rete Ecologica.

Per quanto riguarda le osservazioni prodotte rispetto alla richiesta di approfondire le problematiche di esondazione di tutta l'area Molinetto (richiesta 3) e la rivalutazione della classe di fattibilità attuale tenendo conto degli interventi avvenuti lungo la Roggia Fassora (richiesta 10), si precisa che:

Nell'ambito della redazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del bacino del Po (PGRA), l'Autorità di Bacino del fiume Po ha condotto una specifica attività rivolta a verificare le esigenze di aggiornamento degli strumenti di pianificazione per l'assetto idrogeologico vigenti nel bacino padano,

allo scopo di armonizzarli con il PGRA (approvato con d.p.c.m. del 27 ottobre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30, Serie Generale, del 6 febbraio 2017).

Da questa attività è emersa la necessità di aggiornare ed integrare le Norme di Attuazione (NA) del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) per tener conto e recepire i nuovi quadri conoscitivi del PGRA, rappresentati dalle Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni, al fine di ridurre le conseguenze negative delle alluvioni sulla vita umana e sui beni esposti (la variante normativa al PAI è stata approvata con decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 120, Serie Generale, del 25 maggio 2018).

I Comuni sono obbligati ad applicare da subito la normativa approvata sulle aree allagabili, così come rappresentate nelle mappe di pericolosità e rischio del PGRA, pubblicate sul Geoportale della Lombardia (servizio di mappa Direttiva Alluvioni - revisione 2015).

Non viene introdotto un obbligo da parte dei Comuni di aggiornare immediatamente i propri strumenti urbanistici. Tuttavia, l'adeguamento dello strumento urbanistico dovrà essere completato entro e non oltre i termini stabiliti dall'art. 5 della l.r. n. 31 del 2014 sul consumo di suolo.

Ciò premesso si ritiene che la limitazione in essere sia la più cautelativa ("esclusione degli interventi di ristrutturazione e degli ampliamenti in superficie e volume") anche in merito ai contenuti della nota (n. 1875 del 23 marzo 2016) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in merito all'applicazione delle misure di salvaguardia per le aree a rischio molto elevato, che demandano a studi di dettaglio la classificazione e norme associate che assicurino un adeguato livello di tutela di persone e beni.

Facendo seguito agli approfondimenti giuridici sull'applicabilità dell'Art. 39 Acque Pubbliche del PR-0, si aggiunge che il R.R. 9/2015 "Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione" dispone (Art. 14- Approvazione o modifica dei piani comunali di governo del territorio) che all'atto della modifica dello strumento urbanistico vigente "i Comuni individuano nei PGT le aree del demanio lacuale e disciplinano le stesse coerentemente con la loro natura giuridica e le esigenze del territorio. I Comuni trasmettono, a seguito dell'adozione ed entro i termini per presentare le osservazioni, i PGT e le relative varianti alla Autorità demaniale, ai fini della formulazione di osservazioni."

In merito alla richiesta, presa in considerazione dall'Amministrazione, di un Piano attuativo in itinere in via Toti, in un'ottica puramente collaborativa si segnala che secondo l'orientamento prevalente dettato dall'articolo 28 della legge 1150/1942, relativo ai piani particolareggiati ma applicabile in via analogica ai piani di lottizzazione, questi ultimi hanno una durata decennale, con la conseguenza che decorso il relativo termine essi perdono automaticamente efficacia (Consiglio Stato, IV Sezione, 7/2/2012 n. 2045; Tar Sardegna, II Sezione, 31/3/2011 n. 294). Si ritiene pertanto idonea la decisione dell'Amministrazione di rimandare il proponente a quanto stabilito nella già sottoscritta convenzione, fino al termine di attuazione del Piano, senza modifica della stessa.

Riguardo alle specifiche di mancata corrispondenza tra la pianificazione comunale e l'indirizzo forestale (richieste 11, 12, 28) si specifica che l'azonamento incluso nel PIF della Comunità Montana

delle Valli del Verbano è sovraordinato rispetto alla pianificazione comunale; l'art. 47 comma 3 della l.r. 31/2008 afferma che il piano di indirizzo forestale costituisce uno strumento di analisi e di indirizzo per la gestione dell'intero territorio forestale ad esso assoggettato e di raccordo tra la pianificazione forestale e la pianificazione territoriale.

All'articolo 79 comma 1 delle NtA del PIF della C.M. Valli del Verbano si specifica che “gli strumenti urbanistici dei comuni recepiscono i contenuti del PIF secondo le modalità previste dalla normativa con particolare riferimento all'articolo 10 comma 4 della L.R. 12/2005” e al comma 4: “... nel caso che, per effetto di un passaggio di scala, vengano apportate modifiche ai confini delle aree boscate e dei tematismi di cui alle tavole del PIF, esse dovranno essere trasmesse alla C.M. per opportuna validazione tecnica.”.

La delimitazione a bosco non è aleatoria e modificabile se non con opportuna rivalutazione ad una scala di dettaglio maggiore rispetto a quella utilizzata dall'Ente forestale che ha redatto il Piano ovvero a verifica dello stato di fatto rispetto a quanto precedentemente cartografato ovvero a revisione del Piano di indirizzo, e comunque qualsiasi trasformazione del bosco deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente forestale.

Nella richiesta di cui alla numerazione 15 si fa riferimento agli edifici isolati. Qualora tale terminologia facesse capo a quanto disciplinato dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la disciplina degli scarichi, si ritiene che la possibilità di ampliamento degli edifici, che sarebbe consentito dalla modifica alle NtA del PdR, non sia tollerabile per l'incremento di possibili fonti di inquinamento del suolo e della falda, anche in relazione alla quantità dei suddetti edifici presenti sul territorio comunale, così come cartografati (pag. 28- Relazione di variante), se sprovvisti di allacciamento alla rete fognaria e semmai autorizzati allo scarico su suolo e nei primi strati del sottosuolo di acque reflue domestiche e/o assimilate alle domestiche.

A tal proposito si chiede di verificare lo stato di collettamento piuttosto che le autorizzazioni (rilasciate dall'Ente Provincia) relativamente a quegli insediamenti, definiti isolati, presenti sul territorio comunale e si ricorda che il Regolamento regionale 3/2006 dispone che i nuovi scarichi degli insediamenti isolati di carico organico < a 50 A.E. non possono essere recapitati in corpi d'acqua superficiali e sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo nelle zone appartenenti al bacino idrografico dei laghi, delimitate dalla fascia di 1 Km dalla linea di costa.

Inoltre, per quanto attiene alla modifica introdotta all'articolo 26 delle NtA, rispetto alla modalità di intervento nella zona agricola ZA, si evidenzia che tale scelta contrasta con le disposizioni per cui a livello regionale si promuove la demolizione degli edifici incongrui all'ordito agrario con l'eventuale “slittamento” dei diritti edificatori da individuare all'interno del TUC per quegli edifici in regola con le autorizzazioni edilizie ed ambientali, pertanto non abusive (D.g.r. 18 novembre 2016 - n. X/5832).

Si ritiene che l'accoglimento della richiesta 21 quale “conversione” delle attuali zone urbanistiche ZA e ZB in zona VP-Verde privato, ricomprendendo tra le destinazioni d'uso ammissibili in tali aree, esterne al TUC, il turistico ricettivo, sia da considerare quale consumo di suolo secondo la L.R. 31/2014. Infatti, non trattandosi di “ampliamenti di attività economiche già esistenti”, non sarebbe consentita la prevista possibilità di ampliamento volumetrico “una tantum” del 25% del volume

esistente. Inoltre, si appunta che la scelta di utilizzare zone agricole, per attività turistico ricettivo e florovivaismo, possa determinare la compromissione del suolo per impermeabilizzazione dell'area, e la perimetrazione della stessa possa conseguentemente generare perdita di continuità con l'ordito agrario circostante, anche dal punto di vista delle connessioni ecosistemiche della rete ecologica a livello comunale.

In merito alla richiesta avanzata dalla attività "Cartiera Merati" di riformulazione dell'Art. 22 alle NtA del PdR si ritiene che la complessità della variante necessiterebbe un approfondimento rispetto alle singole modifiche riassunte nella proposta.

Dal momento che si prevede l'adozione di indici urbanistici dedicati e la deroga nelle distanze tra fabbricati rientranti nella stessa proprietà, andrebbe aggiunto un articolo all'apparato normativo per tale ambito, anziché modificare l'articolo 22 (non 23, cui si fa erroneamente riferimento), con la prevista introduzione di una prescrizione.

Si aggiunge che la modifica degli attuali mappali ricadenti in Ambiti Servizi Pubblici in zona ZPC, nonché dei planivolumetrici interni alla proprietà con dislocazione delle attrezzature produttive, deposito ed esposizioni di merci al coperto, mense e spogliatori per il personale, nonché magazzino con eventuali spacci aziendali e locali ad uso residenza per il custode, laboratori di ricerca ed impianti, cabine di trasformazione ed impianti di depurazione (vasche interrato per stoccaggio "impasti" e "acque"), devono essere adeguatamente verificati rispetto alla destinazione d'uso degli edifici prossimi al perimetro aziendale. Si evidenzia la necessità di un preliminare studio di compatibilità urbanistica e una verifica di impatto acustico per le attività che, tutt'oggi in essere, verranno ricollocate con la ristrutturazione plani- volumetrica.

Si suggerisce inoltre che il proponente verifichi l'eventuale nuova richiesta idrica e metta a bilancio il consumo previsto in modo da garantire la sostenibilità del progetto in variante.

Si evidenzia inoltre che nelle osservazioni all'oggetto di variante, non si fa cenno all'eventuale accoglimento dell'istanza relativa allo stralcio dal RIM della tombinatura n. 78 della tavola 7 delle norme geologiche e alla richiesta di modifica della fascia di rispetto del torrente Fontanelle.

A tal proposito si rimanda ai contenuti dell'ALLEGATO D- Criteri per l'esercizio dell'attività di polizia idraulica di competenza comunale, alla D.g.r. 18 dicembre 2017 - n. X/7581, in cui si prevede che "l'individuazione di fasce di rispetto in deroga a quanto previsto dall'art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904 potrà avvenire solo previa redazione di appositi studi idraulici e idrogeologici ai sensi Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo) "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B" e della DGR 30 novembre 2011 n. 2616 "Aggiornamento dei criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio in attuazione dell'articolo 57 comma 1 della legge regionale 11 Marzo 2005 n. 12 (con particolare riferimento all'Allegato 4 – Procedure per la valutazione e la zonazione della pericolosità e del rischio da esondazione).".

Rispetto all'individuazione grafica delle aree cimiteriali ed integrazione della norma relativa (A3) si rimanda alle disposizioni di cui alla normativa di settore: nazionale, R.D. 1265/1934, art. 338, come

modificato dalla L. 166/2002, e regionale, L.R. 33/2009, art. 75 co. 2, Regolamento n. 6/2004, modificato da Regolamento n. 1/2007 e Circolare n. 21 30 maggio 2005, cogenti ed inderogabili.

Si sottolinea in particolare che l'introduzione della possibilità di ampliamento per gli edifici esistenti nelle zone di rispetto cimiteriale contrasti con il divieto di costruire, intorno ai cimiteri, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti, entro il raggio di duecento metri, imposto dall'art. 338, t.u. sanitario (r.d. 27 luglio 1934 n. 1265), divieto che si applica anche alle sopraelevazioni di edifici già esistenti. (Cons. Stato Sez. IV, 29/02/1996, n. 222).

Non è stata chiarita la motivazione per cui un'area pubblica, sita in via Arioli, deve essere inserita, in parte, in ambito agricolo per problematiche idrologiche. Si ritiene che la stessa debba essere azionata urbanisticamente come le aree circostanti e classificata, dal punto di vista geologico, nella classe di fattibilità geologica corrispondente alle problematiche idrauliche e/o geotecniche riscontrate.

Entrando nel dettaglio della normativa tecnica del Piano delle Regole, così come revisionata, si specifica che i piani attuativi (PA) sono atti di pianificazione urbanistica comunale che definiscono nel dettaglio le previsioni del piano di governo del territorio (Legge regionale 11/03/2005, n. 12, art. 12). Gli elaborati dei piani attuativi specificano i parametri urbanistici ed edilizi, la convenzione urbanistica regola le modalità operative e gli impegni derivanti dall'attuazione del piano.

Le previsioni contenute nei piani attuativi e loro varianti hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.

La L.R. 12 aprile 1999, n. 9- Disciplina dei programmi integrati di intervento, all'articolo 2 determina che "il programma integrato di intervento debba essere caratterizzato dalla presenza di almeno due dei seguenti elementi:

- a) previsione di una pluralità di destinazioni e di funzioni, comprese quelle inerenti alle infrastrutture pubbliche e d'interesse pubblico, alla riqualificazione ambientale, naturalistica e paesistica;
- b) compresenza di tipologie e modalità d'intervento integrate, anche con riferimento alla realizzazione ed al potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- c) rilevanza territoriale tale da incidere sulla riorganizzazione dell'ambito urbano.

Si ricorda, per quei comparti, di cui si ritenga che le aree possano presentare uno stato di contaminazione del suolo dovuta alle attività pregresse, sarà da prevedere un piano di indagine per accertare lo stato di salubrità dei terreni (mancato superamento delle CSC per specifica destinazione d'uso) quale condizione sine qua non all'edificabilità delle aree stesse. L'indagine ambientale preliminare deve essere sempre riferita alla destinazione d'uso effettiva dell'immobile e, nei casi di previsto cambio d'uso, anche a quella futura. Qualora all'esito delle indagini sia riscontrata la presenza di una potenziale contaminazione (superamento dei limiti tabellari di cui all'Allegato 5 Titolo V parte IV Dlgs 152/06, "CSC") il soggetto responsabile oppure il soggetto interessato non responsabile (ai sensi rispettivamente degli artt. 242 e 245 del Dlgs 152/06) è tenuto a darne tempestiva comunicazione a tutti gli Enti competenti, per l'avvio del procedimento di bonifica, utilizzando i moduli di cui alla DGR 27 giugno 2006, n. 8/2838.

Osservazioni generali

In questa fase di revisione del Piano, si reputa conveniente, da parte di questo Dipartimento, fornire indicazioni di carattere tecnico legislativo, afferenti alla normativa entrata in vigore posteriormente alla data di approvazione del PGT vigente, di cui l'Amministrazione potrà avvalersi per le scelte e le realizzazioni progettuali a garanzia del rispetto della sostenibilità ambientale.

Si rammenta all'Amministrazione comunale che con la pubblicazione sul BURL in data 27 novembre 2017 è entrato in vigore il Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica. Tale regolamento, in attuazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2016, art. 7, ha definito gli ambiti territoriali di applicazione (suddivisione del territorio regionale in aree a differente criticità idraulica) e previsto una serie di adempimenti per i Comuni e per chi realizza interventi che ricadono nell'ambito di applicazione del principio di invarianza idraulica. In particolare i Comuni devono adeguare il regolamento edilizio al R.R. entro 6 mesi (28 maggio 2018), decorsi i quali i Comuni sono comunque tenuti ad applicare il R.R. (art. 6). Il R.R. (art. 14) prevede la redazione dello studio comunale di gestione del rischio idraulico, che insieme con il documento semplificato del rischio idraulico comunale, da redigere entro 9 mesi (28 agosto 2018), saranno da allegare alla componente geologica del PGT, quali studi di supporto.

L'adeguamento del PGT alla L.R. 12/2005 e al R.R. sarà da prevedersi nei tempi di cui all'art. 5, comma 3, della L.R. 31/2014 per il PdS ovvero per lo Studio geologico come detto sopra.

Si segnala che è stata proposta dalla Giunta Regionale (DGR n. XI/128) una prevista disapplicazione temporanea, per un periodo di 6 mesi, del Regolamento regionale 7/2017 per le istanze di permesso di costruire, segnalazione certificata inizio attività o comunicazione di inizio lavori asseverata relativamente agli interventi riconducibili all'art. 3, comma 2 lettere b) e c) del Regolamento regionale 7/2017, nonché lettera a) limitatamente ai soli ampliamenti. Non viene pertanto prorogata la data di applicazione del Regolamento regionale 7/2017 per gli interventi di nuova costruzione (riconducibili all'art. 3, comma 2 lettera a) e per le infrastrutture stradali, autostradali, loro pertinenze e parcheggi, per i quali il regolamento stesso si applica a partire dal 28 maggio 2018.

Si evidenzia che il Decreto del Dirigente di U.O. di Regione Lombardia n. 6480 del 30/07/2015 "Disposizioni in merito alla disciplina per l'efficienza energetica degli edifici e per il relativo attestato di prestazione energetica a seguito della D.G.R. 3868 del 17 luglio 2015" prevede dal 1 gennaio 2016 per tutti gli edifici il raggiungimento dei requisiti di prestazione energetica per «Edifici ad energia quasi zero» previsti dalla Direttiva 2010/31/UE e definiti dai Decreti interministeriali 26 giugno 2015. In questa sede si raccomanda inoltre di recepire, eventualmente anche nel Regolamento edilizio comunale, il decreto n. 28 del 03 marzo 2011 sulle fonti rinnovabili, in accoglimento della Direttiva 2009/28/CE, che impone l'utilizzo del 50% di fonti rinnovabili per la produzione di acqua calda sanitaria come condizione per il rilascio del titolo edilizio, sia per gli edifici nuovi che per le ristrutturazioni rilevanti e, dal 1 gennaio 2014, l'utilizzo del 35% di fonti rinnovabili per la produzione della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento, quota che aumenterà al 50% dal 1 gennaio 2017, secondo lo schema previsto nell'allegato 3 del medesimo decreto.

Si rinvia alla Legge Regionale n. 31/2015, volta ad incrementare il risparmio energetico e a ridurre l'inquinamento luminoso mediante l'efficientamento e l'ammodernamento degli impianti di illuminazione esterna, per cui sono attribuite al Comune le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme.

L'art. 3 della Legge definisce l'ambito di applicazione della stessa, ovvero tutti i nuovi impianti d'illuminazione esterna dovranno essere progettati e realizzati in modo tale da garantire attraverso l'applicazione di requisiti di prestazione energetica, che verranno definiti da apposito regolamento da emanarsi a cura della Giunta regionale, i requisiti relativi alla sicurezza fotobiologica, la non alterazione del ritmo circadiano, il rispetto delle esigenze di tutela della biodiversità e i diversi equilibri biologici, soprattutto in aree adiacenti a siti di particolare rilevanza naturalistica quale SIC, ZPS e Parchi (comma 7).

Nel rispetto delle prescrizioni regionali l'Amministrazione dovrebbe adeguare lo Studio geologico del PGT al PGRA. Secondo quanto riportato nel sito di Regione Lombardia, i Comuni, applicano da subito la normativa riportata nella d.g.r. n. 6738 del 2017 sulle aree allagabili così come presenti nelle mappe di pericolosità del PGRA (accessibili attraverso il Geoportale della Lombardia) e aggiornano conseguentemente i Piani di Emergenza Comunali secondo le indicazioni fornite al paragrafo 7 della d.g.r. n. 6738 del 2017; inoltre, entro le aree R4 - rischio molto elevato - sono tenuti a effettuare una valutazione più dettagliata delle condizioni di pericolosità e rischio locali e a trasmettere tale valutazione a Regione Lombardia o a verificare quella già svolta in passato e, ove necessario, aggiornarla sulla base dei nuovi dati (portate, livelli, topografia) utilizzati per la mappatura delle aree allagabili del PGRA. Per i corsi d'acqua del reticolo idrico principale, entro le aree R4 - rischio molto elevato -, nelle more dell'adeguamento del PGT, possono svolgere valutazioni preliminari della pericolosità e del rischio, oppure applicare le norme riguardanti le aree P3/H e P2/M (fasce A e B) oppure richiedere che gli interventi edilizi siano supportati da uno studio di compatibilità idraulica. Entro e non oltre i termini stabiliti dall'art. 5 "Norma transitoria" della L.R. n. 31 del 2014 sul consumo di suolo, procedono con il recepimento delle aree allagabili e relative norme per l'adeguamento del PGT.

Si coglie l'occasione per informare che a partire dal giorno 22 agosto 2017 è entrato in vigore il nuovo Regolamento relativo alla gestione delle terre e rocce da scavo (DPR n.120 del 13/06/2017 pubblicato sulla G.U. 183 del 07/08/2017), conseguentemente, a partire da tale data, non potranno più essere inoltrate ad ARPA le dichiarazioni di cui all'art. 41 Bis Legge 98/2013.

I produttori delle terre dovranno invece provvedere ad inviare, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle opere di scavo, al Comune di produzione delle terre (che ha l'onere della verifica) e ad ARPA, il nuovo modulo previsto dal Regolamento indicato, che per i cantieri non VIA o AIA (o VIA o AIA ma con quantità di terre prodotte inferiore a 6000 mc) è quello riportato a pagina 16 della Gazzetta Ufficiale.

Al termine delle operazioni di scavo dovrà essere inviata, sia al Comune del luogo di produzione che al Comune del luogo di destino e ad ARPA, la dichiarazione di avvenuto utilizzo di cui al modulo DAU. Tale modulo deve essere inviato agli Enti indicati assolutamente entro la data di validità indicata nella dichiarazione iniziale (tempi previsti per utilizzo).

Per quanto concerne il trasporto delle terre i produttori sono tenuti a compilare il documento di trasporto.

Conclusioni

Per quanto osservato si evidenzia che alcune delle varianti contenute nel Piano necessitano di un ulteriore approfondimento relativamente ai problemi geologici e/o naturalistico e ambientale.

Si ritiene inoltre che, pur rimanendo invariato l'assetto di Piano, sia stimabile un possibile aumento dei potenziali abitanti insediabili, derivanti dall'estensione a diverse destinazioni d'uso dei Piani attuativi e dall'ampliamento ad esclusivo uso residenziale, di edifici isolati aventi destinazione residenziale ricadenti in zona agricola e boscata, nonché della riconversione ad uso residenziale del fabbricato storico sede di una vecchia attività produttiva, e pertinenza dell'impianto funiviario.

Si rimanda all'Autorità Competente la decisione in merito all'assoggettabilità alla VAS della variante ovvero alla sua esclusione. Si raccomanda di porre in atto tutte le misure previste dalla normativa vigente in materia ambientale ed edilizia per contenere l'aumento delle pressioni sulle matrici ambientali.

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Elisa Nava

Il Responsabile dell'istruttoria: Dtt.ssa Arianna Castiglioni

Verificato: Dott. Camillo Foschini

Visto: Il Direttore del Dipartimento, Dott. Adriano Cati

Spett.le

Comune Laveno Mombello

PEC:

protocollo.lavenomombello@cert.saga.it

Oggetto: Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica variante puntuale del PGT di Laveno Mombello

In relazione al procedimento in oggetto, come da Vs comunicazione pervenuta in data 12/03/2019 al prot. AE12.20190003400, vista la documentazione messa a disposizione su SIVAS, si rileva che trattasi di ambiti di competenza della Comunità Montana per quanto attiene la valutazione degli aspetti forestali, mentre non si riscontrano particolari elementi di criticità con riguardo alla compatibilità agricola.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE

CHIARA BOSSI

E
LAVENO MOMBELLO
Comune di Laveno Mombello
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0005550/2019 del 11/04/2019
Firmatario: CHIARA BOSSI

LAVENO GAMMA srl
Via San Martino n.5/7
20122 - Milano

a mezzo pec: protocollo.lavenomombello@cert.saga.it

Laveno Mombello, 10 aprile 2019

Spettabile

COMUNE DI

LAVENO MOMBELLO

Via Roma 16/A

21014 LAVENO MOMBELLO (VA)

Oggetto: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DELLA VARIANTE PUNTUALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO AVVIATA CON DELIBERAZIONE DI G.C. N.107 DEL 15.12.2016.-

Contributi e osservazioni verifica esclusione VAS.-

Con riferimento all'avviso di avvio al procedimento della Variante puntuale al Piano di Governo del Territorio (PGT) di cui al prot.n. 3712 dell'11.3.2019, la sottoscritta Francesca Pozzetto (C.F. PZZFNC68H69F205M), nata a Milano il 29.6.1968 ed ivi residente in via Santa Croce n.9, in qualità di legale rappresentante della società Laveno Gamma S.r.l. (C.F. 03763420159) con sede in Milano, via Amilcare Ponchielli n.7, proprietaria dell'immobile, sito in via Montecristo n.9 del Comune di Laveno Mombello, contraddistinto al C.F. del medesimo Comune al foglio 4, mapp.le 303, sez.urb. LA e classificato nel Piano di Governo del Territorio in "Edifici con specifica normativa - f1" (art.29 del Piano delle Regole) e, sotto il profilo della fattibilità geologica, in Classe 4/A della componente geologica del P.G.T.,

PRESO ATTO

- che la variante puntuale si sviluppa esclusivamente all'interno del Tessuto Urbano Consolidato (T.U.C.) e di aree edificate soggette a specifica disciplina del Piano delle Regole, non riguardando il Documento di Piano;

LAVENO GAMMA SRL
Francesca Pozzetto

E
LAVENO MOMBELLO
Comune di Laveno Mombello
Protocollo N.0005574/2019 del 11/04/2019

- che dall'esame della documentazione tecnica messa a disposizione da codesta Amministrazione, l'area in proprietà della scrivente società è classificata in zona di rischio idro-geologico di Classe 4/A- AREE DI VERSANTE CON SUBSTRATO LAPIDEO, di cui alla componente geologica del Piano delle Regole, classificazione che limita l'attività edificatoria, nei seguenti termini: *“non sono ammissibili nuove edificazioni e sono auspicabili interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e regimazioni idrauliche (opere di tipo 6); sono altresì ammissibili le opere infrastrutturali pubbliche e di interesse pubblico (reti tecnologiche) non altrimenti localizzabili (tipo 5)”* (cfr. **all.1**);

- che la proposta di Variante prevede la modifica dell'art.29 del Piano delle Regole, nel senso di escludere la facoltà di ampliamento del 100% della volumetria esistente, attualmente riconosciuta dal citato art.29 del P.d.R. vigente (cfr. **all.2 e 3**);

- che codesta Amministrazione ritiene di procedere alle predette modifiche in assenza di Valutazione Ambientale Strategica, stante l'asserito carattere di puntualità della Variante proposta. La sottoscritta, nella sua qualità di cui sopra,

OSSERVA

quanto segue.

a) In merito alla classificazione geologica dell'area, la scrivente ritiene che non sussistano le condizioni di pericolosità idrogeologica che determinano la classificazione della stessa in classe di fattibilità 4/A, essendo sufficiente, per la salvaguardia della sicurezza idrogeologica del territorio, la declassificazione dell'area di interesse in classe di fattibilità 3/B.

Al riguardo, si osserva che dallo stralcio cartografico della carta di approfondimento per l'attestazione per pericolo frane e per l'attribuzione delle classi di pericolosità, allegata alla componente geologica del PGT attualmente vigente, l'area di interesse (individuata all'interno di cerchio di colore rosso) risulta ricompresa in area H1, ossia risulta caratterizzata da una pericolosità molto bassa, o nulla, sia il profilo della potenzialità franosa sia sotto il profilo della potenzialità di transito e arresto di blocchi lapidei (cfr. **all.4**).

L'inserimento dell'area d'interesse in classe di fattibilità 3/B - AREE DI VERSANTE CON SUBSTRATO LAPIDEO, risulta più coerente con lo stato dei luoghi, e ad ogni modo cautelativa, posto che l'inserimento in detta classificazione presuppone, comunque, la ricomprensione in una *“zona di versante con presenza del substrato roccioso affiorante o subaffiorante con copertura detritico - colluviale discontinua e di ridotto spessore soggetta a potenziali scivolamenti di carattere locale (pericolosità bassa - H2)”* e che *“la zona comprende inoltre aree ad elevata*

acclività con pendenze superiori ai 35° potenzialmente soggette a localizzati rotolamenti di materiale lapideo”.

b) In conseguenza della declassificazione, dovrà essere mantenuta l'attuale formulazione dell'art.29 delle NTA del PdR, rubricato “*Edifici con specifica normativa*”, che consente per edifici esistenti destinati ad attività turistico ricettiva, e specificamente individuati, un aumento volumetrico in ampliamento, peraltro giustificato dall'interesse pubblico sotteso alla loro valorizzazione urbanistica, in un contesto, come quello del territorio di Laveno Mombello, che, sebbene connotato da una spiccata vocazione turistica, soffre l'assenza di un adeguato numero di strutture ricettive.

c) Ad ogni modo, e a prescindere dal mantenimento dell'area di interesse in classe di fattibilità geologica 4/A, la scrivente, ritiene che le esigenze di salvaguardia idrogeologica del territorio possano essere efficacemente garantite mediante l'introduzione di una modifica dell'art.29 del Piano delle Regole, che, nel giusto temperamento degli interessi in gioco, da un lato non pregiudichi la capacità edificatoria assegnata dal Piano delle Regole attualmente vigente, in misura pari al 100% della volumetria esistente e dall'altro lato, mediante l'obbligo di implementazione di opere di regimazione idraulica e di contenimento geologico, consenta di procedere all'ampliamento attualmente previsto, nel pieno rispetto dei parametri di sicurezza idraulica e geologica, anche con riferimento all'incremento di carico urbanistico derivante dalla riconosciuta facoltà di ampliamento dell'esistente.

La sottoscritta per le motivazioni sopraesposte,

CHIEDE

che nella redazione della variante puntuale al P.G.T. vengano valutate le seguenti modifiche:

- variazione della classe di fattibilità geologica dell'area di interesse da 4/A a 3/B;
- mantenimento dell'art.29 del Piano delle Regole nella sua formulazione attualmente vigente;
- **in subordine**, al citato art.29 del PdR, **in luogo della modifica oggetto di proposta di Variante**, potrebbe essere introdotta la seguente dicitura: “*la valutazione di interesse pubblico dell'intervento ne consente la realizzazione anche in aree azionate dalla componente geologica del Piano delle Regole in classe di fattibilità 4A- Aree di versante con substrato lapideo, a condizione che il progetto preveda, in loco e a titolo di standard qualitativo non monetizzabile, opere di regimazione idraulica e smaltimento delle acque meteoriche (RE), opere per la difesa del suolo e la stabilizzazione dei versanti interessati (DS) e l'adozione di tecniche di scavo in roccia (SR), adeguate all'aumento del carico urbanistico*”. Conseguentemente, dovrebbe essere introdotta una modifica all'art. 38 del medesimo PdR, ed in particolare mediante l'introduzione

della dicitura “salvo diversa disposizione del PdR”, dopo la proposizione “ogni fattibilità d’intervento è disciplinata dallo specifico studio redatto in occasione della stesura del presente P.G.T”;

- che le indicate modifiche vengano valutate, anche ai fini dell’eventuale espletamento di procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Alla presente vengono allegati estratti cartografici per la localizzazione dei luoghi interessati all’osservazione ovvero estratti documentali e normativi in merito al piano delle regole utili per una migliore comprensione di quanto segnalato, ed in particolare:

- 1) stralcio NTA componente geologica del PGT di Laveno Mombello;
- 2) art.29 NTA PdR attualmente vigente;
- 3) art.29 NTA PdR oggetto di proposta di Variante;
- 4) stralcio cartografico della carta di approfondimento per l’attestazione per pericolo frane e per l’attribuzione delle classi di pericolosità.

Per Laveno Gamma S.r.l.

Sig.ra Francesca Pozzetto


LAVENO GAMMA SRL



COMUNE DI LAVENO MOMBELLO

Provincia di VARESE

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (Art. 57 della L.R. 11 Marzo 2005, n. 12)

**Norme geologiche di piano da inserire
nel Piano delle Regole del P.G.T.**

Dott. Geol. Marco Parmigiani

*Studi, consulenze e progetti nel settore della idrogeologia
e geologia ambientale*

Via R. Sanzio, 3 - Tradate (VA) Tel/Fax 0331 - 810710
e_mail: parmig04@marcoparmigiani 191.it

C.F. PRM MRC 62H07 L319V - P. IVA n.02217070123

Dicembre 2009

Aggiornamento
Settembre 2011

Azioni edificatorie e opere ammissibili

Sono ammissibili opere di edilizia residenziale di tipo 1 e 2, opere infrastrutturali, posa di reti tecnologiche e interventi di consolidamento dei versanti, prevenzione del dissesto idrogeologico e regimazioni idrauliche (tipo 5 e 6).

Più specificatamente in queste aree sono esclusivamente consentiti gli interventi così come definiti dall'art. 50, comma 3 delle N.T.A. del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Po (P.A.I.).

Approfondimenti ed indagini minime e necessarie

Per tutte le azioni edificatorie e opere ammissibili sono sempre necessarie indagini geognostiche (IGT), commisurate alla tipologia e all'entità dell'intervento, e la valutazione di stabilità dei versanti e dei fronti di scavo (SV) in ottemperanza al D.M. 14/01/2008.

Interventi da prevedere in fase progettuale

Sono sempre da prevedere opere di regimazione idraulica e smaltimento delle acque meteoriche (RE) e opere per la difesa del suolo e la stabilizzazione dei versanti interessati (DS).

Note

È raccomandabile la messa in sicurezza e la protezione degli edificati esistenti e dei tratti più esposti al rischio di rotolamento di ciottoli e blocchi.

CLASSE 4A – AREE DI VERSANTE CON SUBSTRATO LAPIDEO

Principali caratteristiche

Zone di versante caratterizzate dal substrato roccioso affiorante o a debole profondità, ad elevato grado di naturalità e di grande valenza ambientale, che localmente costituiscono area di ricarica della falda idrica captata dalle sorgenti dell'acquedotto. Il substrato presenta caratteristiche geomeccaniche discrete con locali problemi di dissesto e distacco di blocchi per elevata acclività dei versanti e fessurazione degli strati. L'area comprende inoltre zone di versante costituite da materiali sciolti depositi per azione gravitativa alla base delle pareti rocciose e pertanto soggette a rotolamento a valle di blocchi lapidei e fenomeni franosi di modesta entità. Predisposizione a fenomeni di dissesto idrogeologico dei terreni glaciali soprastanti, accentuati dall'acclività e dal ruscellamento concentrato delle acque meteoriche.

Parere geologico sulle modifiche di destinazione d'uso

Non favorevole per la sussistenza di problematiche geotecniche di varia natura e di problematiche ambientali legate alla salvaguardia delle sorgenti di versante e di fondovalle.

Azioni edificatorie e opere ammissibili

Non sono ammissibili nuove edificazioni e sono auspicabili interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e regimazioni idrauliche (opere tipo 6); sono altresì ammissibili le opere infrastrutturali pubbliche e di interesse pubblico (reti tecnologiche) non altrimenti localizzabili (tipo 5).

Per gli edifici esistenti sono consentiti esclusivamente gli interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dall'Art. 27, comma 1, lettere a), b), c), della L.R. 12/05, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo.

Approfondimenti ed indagini minime e necessarie

Per tutte le azioni edificatorie e opere ammissibili sono sempre necessarie un'indagine geognostica (IGT) e la valutazione di stabilità dei versanti e dei fronti di scavo (SV), commisurate alla tipologia e all'entità dell'intervento in ottemperanza al D.M. 14/01/2008.

Inoltre è necessario valutare la compatibilità ambientale delle opere (VCA) nei riguardi degli obiettivi di tutela della falda idrica sotterranea destinata all'approvvigionamento idropotabile (ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e dei R.R. n. 2, 3 e 4 del 24/03/06).

Interventi da prevedere in fase progettuale

Sono sempre da prevedere opere di regimazione idraulica e smaltimento delle acque meteoriche (RE), opere per la difesa del suolo e la stabilizzazione dei versanti interessati (DS) e l'adozione di tecniche di scavo in roccia (SR).

Note

È raccomandabile la realizzazione degli interventi, di sistemazione idrogeologica e di regimazione delle acque meteoriche al fine di acquisire più ampie garanzie di sicurezza e salvaguardia idrogeologica all'edificato esistente verso la Loc. Brena e la Loc. Monteggia.

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO



Regione LOMBARDIA - Provincia VARESE

Comune di LAVENO MOMBELLO


PGT

Piano di Governo del Territorio

2010

PdR Tav.	PIANO DELLE REGOLE		AGGIORNATO CON LE COTRODEDU- ZIONI LUGLIO 2013
	PR-0	APPARATO NORMATIVO	
---	VERSIONI:	Ottobre 2012	

Adozione:	Deliberazione C.C. n° _____ del _____
Approvazione:	Deliberazione C.C. n° _____ del _____
Pubblicazione:	B.U.R.L. _____ n° _____ del _____



Il sindaco Graziella Giacom	Il Responsabile del Procedimento arch Adriano Ollosu	Il Segretario Comunale dr. Antonio Di Pasquale
---------------------------------------	--	--

I PROGETTISTI:

Ufficio di Piano:
Ufficio Tecnico Comunale-Servizio Urbanistica
Laveno Mombello srl



Comune di
LAVENO
MOMBELLO

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
APPARATO NORMATIVO PIANO DELLE REGOLE

Ufficio di Piano:
Ufficio Tecnico
Comunale Servizio
Urbanistica
Laveno Mombello srl

pilastrini escludendo ulteriori opere murarie. Si rammenta che in ogni caso i terreni, una volta recintati e ricadenti in zona agricola, dovranno continuare a mantenere l'utilizzo di tale zona.

Per quanto riguarda edifici esistenti in contrasto con la destinazione d'uso della presente zona si demanda all'Art. 28 : Edifici esistenti in zone improprie.

d) INDICI

- Per le costruzioni eventualmente esistenti in zona sono consentiti esclusivamente gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria e ristrutturazione edilizia nel rispetto dei volumi esistenti.

ART. 28

EDIFICI ESISTENTI IN ZONE IMPROPRIE

Per gli edifici esistenti in contrasto con le destinazioni d'uso in rapporto alle zone identificate con il presente P.G.T., sono possibili interventi fino alla manutenzione straordinaria.

L'ampliamento degli edifici residenziali che hanno saturato la disponibilità volumetrica, può essere concesso solo se strettamente necessario per adeguamenti igienici e funzionali fino ad un massimo di 150 mc.

Anche per gli edifici produttivi o commerciali in contrasto con le destinazioni d'uso ammesse dalle presenti norme, sono possibili solo interventi fino alla manutenzione straordinaria.

Relativamente agli edifici isolati aventi destinazione residenziale e/o anche individuati con la lettera "a" nel vecchio PRG, ricadenti in zona agricola ZA e boscata ZB è consentita 'ordinaria e straordinaria manutenzione nonché 'ampliamento dell'edificio, per una sola volta e fino ad un massimo di 150 mc. ; l'ampliamento deve essere motivato da ragioni familiari (aumento del nucleo familiare) igienico-sanitario e di adeguamento tecnologico.

Eventuali necessità di carattere urbanizzativo o infrastrutturale (accessi, strade, urbanizzazioni di qualsiasi natura, ecc.) saranno a totale carico del privato, previa le necessarie autorizzazioni da richiedersi all'Amministrazione Comunale la quale, per motivata causa, potrà esprimere diniego.

Per quanto riguarda invece gli edifici accessori in zona agricola ZA e boscata ZB sono ammessi solo ed esclusivamente interventi d'ordinaria e straordinaria manutenzione, senza alcuna modifica di destinazione d'uso.

ART. 29 -

EDIFICI CON SPECIFICA NORMATIVA

Sono edifici pubblici o privati che pur inseriti in particolari zone omogenee del tessuto urbanistico, presentano caratteristiche tali che la loro possibile trasformazione o destinazione ad attività pubblica o di pubblico interesse può determinare un diverso peso urbanistico in termini di volume. Tra questi edifici ci sono anche quelli assoggettati ad esproprio per allargamenti stradali o pubbliche finalità.

La valorizzazione urbanistica di detti edifici potrà essere approvata previo strumento attuativo convenzionato dove venga effettivamente dimostrata la valorizzazione e l'interesse pubblico dell'intervento.

Gli edifici sono catalogati nelle tavole di azionamento con la dicitura "f+numero" ed un cerchio delimitatore, e qui di seguito vengono



Comune di
LAVENO
MOMBELLO

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
APPARATO NORMATIVO PIANO DELLE REGOLE

elencati

-f1: fabbricato storico in zona VP già oggetto di recente ristrutturazione. Attualmente la sua destinazione è residenziale. La trasformazione in attività ricettiva-turistica potrà prevedere un' ampliamento volumetrico pari al 100% dell'esistente. In detta evenienza saranno consentiti fabbricati accessori per strutture pertinenziali quali autorimesse in ragione di UNA per ogni 2 posti letto previsti, piscina, spogliatoi secondo nome ASL, ed eventuali volumi per strutture accessorie (SPA o similari) in edifici seminterrati con copertura a prato-verde. L' ampliamento volumetrico sarà circoscritto all'area a Verde Privato pertinenziale, mentre i fabbricati accessori potranno essere realizzati anche nelle aree pertinenziali aventi diversa destinazione di zona. Lo strumento attuativo prevederà una convenzione con la quale il vincolo di destinazione ad attività ricettiva non potrà avere durata minore di 20 anni. In loco della cessione degli standard qualitativi, la convenzione dovrà prevedere la monetizzazione di questi a favore del Comune e la corresponsione di un Bonus Volumetrico a favore del Comune stesso stimato in 50 €/mc di nuove costruzioni. Gli Oneri di Urbanizzazione saranno ridotti del 50% mentre non saranno scomputate opere di urbanizzazione ed allacciamenti dei servizi che verteranno esclusivamente a carico del soggetto attuatore.

-f2: fabbricato storico di valenza paesaggistica ambientale. Attualmente ha destinazione privata per servizi ed attività sportive. La sua trasformazione ad attività pubblica o di pubblico interesse (ricettiva-turistica) potrà prevedere anche ampliamenti volumetrici sul lato nord (non visibile dal lago), tali da assicurare la dotazione minima di standard funzionali per servizi accessori o complementari. L'ampliamento volumetrico sarà al massimo pari al 40% del volume esistente previa redazione di un progetto attuativo dove venga dimostrata la conservazione delle facciate principali ed il corretto inserimento dei nuovi volumi nel rispetto dell'aspetto storico paesaggistico dell'edificio. L'area pertinenziale dovrà essere mantenuta a verde e/o parcheggio per una sup non maggiore del 50% e di tipo permeabile. Il fabbricato accessorio esistente potrà essere recuperato per attività complementari. La mancanza di dotazione per standard a parcheggio dovrà essere reperita in aree poste nelle immediate vicinanze tali da garantire il collegamento dell'attività a detti servizi anche attraverso navette private.

-f3: fabbricato storico sede di una vecchia attività produttiva, e pertinenza dell'impianto funiviario. La sua possibilità di essere acquisito ad uso pubblico da parte del Comune consentirà che il suo volume edilizio potrà essere trasferito in altro ambito residenziale e/o produttivo in disponibilità della proprietà. Il tutto dovrà avvenire tramite progetto attuativo dove in loco del Bonus Volumetrico sarà prevista la ristrutturazione del plesso edilizio per le finalità pubbliche che il Comune indicherà.

-f4: fabbricato sede di nota attività ricettiva-turistica "Capanna Gigliola", punto significativo della ricettività turistica nella frazione Casere di Vararo. Il fabbricato è già stato oggetto di ampliamento volumetrico in epoca recente per migliorarne la ricettività. Viene ulteriormente concessa la possibilità di migliorare ed adeguare la struttura ricettiva esistente con un nuovo ampliamento volumetrico

Ufficio di Piano:
Ufficio Tecnico
Comunale Servizio
Urbanistica
Laveno Mombello srl



PROVINCIA DI VARESE

VARIANTE PUNTUALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 1/2019

Adozione	Deliberazione C.C. n°	del
Approvazione	Deliberazione C.C. n°	del
Entrata in vigore	

Il Sindaco	Il Responsabile del procedimento	Il Segretario Comunale
------------	----------------------------------	------------------------

Progettisti Dott. Arch. ANNA MANUELA BRUSA PASQUE' (capogruppo) Dott .Ing ANTONINO BAI. Dott .MARCO PARMIGIANI Avv. RICCARDO ARTARIA	Consulenti Dott. Enrico Pozzi
Estensore del Rapporto Ambientale Ing. Antonino Bai	

Titolo Elaborato	n° Elaborato
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DI VARIANTE	REL 01

Data	Aggiornamenti	Scala
FEBBRAIO 2019		

STUDIO BRUSA PASQUE'
ARCHITETTI
ANNA MANUELA BRUSA PASQUE'
ELENA BRUSA PASQUE'

STUDIO TECNICO ASSOCIATO

Via Rainaldi 27, 21100 Varese
Tel.033226317 Fax. 0332264350
info@brusapasque.it

ART. 29 – EDIFICI CON SPECIFICA NORMATIVA

Sono edifici pubblici o privati che pur inseriti in particolari zone omogenee del tessuto urbanistico, presentano caratteristiche tali che la loro possibile trasformazione o destinazione ad attività pubblica o di pubblico interesse può determinare un diverso peso urbanistico in termini di volume. Tra questi edifici ci sono anche quelli assoggettati ad esproprio per allargamenti stradali o pubbliche finalità.

La valorizzazione urbanistica di detti edifici potrà essere approvata previo strumento attuativo convenzionato, dove venga effettivamente dimostrata la valorizzazione e l'interesse pubblico dell'intervento.

Gli edifici sono catalogati nelle tavole di azionamento con la dicitura "f+numero" ed un cerchio delimitatore, e qui di seguito vengono elencati:

~~-f1: fabbricato storico in zona VP già oggetto di recente ristrutturazione . Attualmente la sua destinazione è residenziale. È ammessa la trasformazione in attività ricettiva-turistica potrà prevedere un' ampliamento volumetrico pari al 100% dell'esistente. In detta evenienza saranno consentiti fabbricati accessori per strutture pertinenziali quali autorimessa in ragione di UNA per ogni 2 posti letto previsti, piscina, spogliatoi secondo norme ASL, ed eventuali volumi per strutture accessorie (SPA o similari) in edifici seminterrati con copertura a prato-verde. L' ampliamento volumetrico sarà circoscritto all'area a Verde Privato pertinenziale, mentre i fabbricati accessori potranno essere realizzati anche nelle aree pertinenziali aventi diversa destinazione di zona. Lo strumento attuativo prevederà una convenzione con la quale il vincolo di destinazione ad attività ricettiva non potrà avere durata minore di 20 anni. In loco della cessione degli standard qualitativi, la convenzione dovrà prevedere la monetizzazione di questi a favore del Comune e la corresponsione di un Bonus Volumetrico a favore del Comune stesso stimato in 50 €/mc di nuove costruzioni. Gli Oneri di Urbanizzazione saranno ridotti del 50% mentre non saranno secomutate opere di urbanizzazione ed allacciamenti dei servizi che verteranno esclusivamente a carico del soggetto attuatore.~~


Gli interventi previsti dovranno essere conformi a quanto ammesso dalle norme geologiche riferite alla fattibilità geologica 4 a.

-f2: fabbricato storico di valenza paesaggistica ambientale. Attualmente ha destinazione privata per servizi ed attività sportive. La sua trasformazione ad attività pubblica o di pubblico interesse (ricettiva-turistica) potrà prevedere anche ampliamenti volumetrici sul lato nord (non visibile dal lago), tali da assicurare la dotazione minima di standard funzionali per servizi accessori o complementari. L'ampliamento volumetrico sarà al massimo pari al 40% del volume esistente, calcolato in base alle NTA del Piano delle Regole vigenti, previa redazione di un progetto attuativo dove venga dimostrata la conservazione delle facciate principali ed il corretto inserimento dei nuovi volumi nel rispetto dell'aspetto storico paesaggistico dell'edificio. L'area pertinenziale dovrà essere mantenuta a verde e/o parcheggio per una sup non maggiore del 50% e di tipo permeabile. Il fabbricato accessorio esistente potrà essere recuperato per attività complementari. La mancanza di dotazione per standard a parcheggio dovrà essere reperita in aree poste nelle immediate vicinanze tali da garantire il collegamento dell'attività a detti servizi anche attraverso navette private.

-f3: fabbricato storico sede di una vecchia attività produttiva, e pertinenza dell'impianto funiviario.

Per tale edificio sono consentiti gli interventi di recupero e di ampliamento per una superficie massima di 150 mq. di slp. Senza nuovo consumo di suolo.

In caso di ampliamento, l'intervento dovrà essere sottoposto a Permesso di costruire




Approfondimento per l'attestazione della pericolosità per frana e attribuzione delle classi di pericolosità

Tav. 6

Scala 1:5.000

Dot. Geol. Marco Parmigiani
 Studio consulenza e progetto in ingegneria geologica e geologia ambientale
 Via R. Sanzio, 3 - Poggio IVAI - Tel/Fax 0431 - 810794
 E-mail: marco.parmigiani@ipr.it
 C.F. PRM/MRC 02807131114 - P. IVA n. 02317020123
 Dicembre 2005
 Aggiornamento Settembre 2011



Legenda

Sez. 8
 Traccia delle sezioni soggette a verifica di stabilità
 Profili topografici di verifica




Classi di pericolosità divise per:

Arece potenzialmente franose

- Pericolosità molto bassa o nulla
- Pericolosità media
- Pericolosità alta

Criteri di assegnazione delle classi e dei livelli di pericolosità	
FS > 2.00	Pericolosità molto bassa o nulla H1
1.7 < FS < 2.00	Pericolosità molto bassa o nulla H2
1.4 < FS < 1.7	Pericolosità bassa H3
1.2 < FS < 1.4	Pericolosità media H4
1.1 < FS < 1.2	Pericolosità alta H5
1.0 < FS < 1.1	Pericolosità alta
FS < 1.0	Pericolosità alta

Arece a pericolosità bassa (FS > 1.0) ad rischio con affluente o marzofraido



Sez. 6



Sez. 7



Sez. 18



Sez. 19



Sez. 15



Sez. 16



Sez. 5

All. 4



COMUNITÀ MONTANA VALLI DEL VERBANO

SETTORE: **AGRICOLTURA E FORESTE**

Luino, 09/04/2019

Protocollo:

Provincia di Varese
Settore EcoProvincia di Varese
Settore Ecologia ed Energia
Risorse Idriche e Tutela Ambientale
Piazza Libertà, 1
21100 - VARESE
istituzionale@pec.provincia.va.it

Comune di Laveno Mombello
21014 - LAVENO MOMBELLO (VA)

OGGETTO: Parere in merito alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante puntuale al Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Laveno Mombello.

VISTA la seguente normativa di settore:

- l'art. 6 paragrafo 3 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- il D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e successive modificazioni;
- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- il Decreto Ministeriale 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000";
- la direttiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 sull'accesso al pubblico all'informazione ambientale;
- la direttiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 maggio 2003 che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 7/14106 dell'8 agosto 2003, "Elenco dei siti di importanza comunitaria ai sensi della Direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione di incidenza" e ss.mm.ii;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente 25 marzo 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 19 luglio 2004 con il quale è stato definito l'elenco dei SIC per la regione biogeografica alpina;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.1876 dell'8 febbraio 2006, "Rete Natura 2000 in Lombardia: trasmissione al Ministero dell'Ambiente della proposta di aggiornamento della banca dati, istituzione di nuovi siti e modificazione del perimetro di siti esistenti,



COMUNITÀ MONTANA VALLI DEL VERBANO

- la Deliberazione del Consiglio regionale del 13 marzo 2007, n. 351 "Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 10 novembre 2010, n. 761 "Determinazione della Valutazione Ambientale di Piani e programmi – VAS".
- la DGR n. IX/3836 del 25 luglio 2012 "Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. 12/2005; d.c.r.n. 351/2007) - Approvazione allegato 1u - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e 5 programmi (VAS) - Variante al piano dei servizi e piano delle regole" che introduce la disciplina relativa alla valutazione ambientale del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi comprensiva delle casistiche per le quali non deve essere previsto l'avvio del procedimento di VAS.
- l'allegato 1 della DG regionale n. X/4429 del 30/11/2015 che applica il Regolamento di Valutazione di Incidenza con modalità semplificate per interventi di limitata entità che interessano i Siti Natura 2000 compresi i varchi della rete ecologica individuati anche all'esterno della rete stessa;

DATO ATTO l'Amministrazione scrivente si esprime in qualità di ente gestore di siti appartenenti alla Rete Natura 2000 ZSC IT2010019 "Monti della Valcuvia" e SIC IIT2010018 "Monte Sangiano" dotati di piani di gestione vigenti, approvati rispettivamente con Deliberazione assembleari n. 5 e n. 6 del 28/01/2011 e che l'obiettivo dell'ente gestore è mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente il patrimonio della biodiversità rappresentato dagli habitat e dalle specie di interesse comunitario ivi presenti nonché quello di garantire la connettività tra gli stessi siti;

RICHIAMATA la Deliberazione Assembleare di Comunità Montana n. 15/2014 con la quale è stato approvato il documento "Disciplina della procedura di Valutazione di Incidenza semplificata nel territorio della Comunità Montana Valli del Verbano, ai sensi della D.g.r. n. 7/14106 del 08.08.2003 e s.m.i." con il quale si estende la procedura di Valutazione di incidenza alle aree di varco ecologico in quanto costituenti il principale strumento per garantire la connessione funzionale tra gli ambienti naturali e semi naturali presenti sul territorio;

RILEVATO che l'art. 11 del documento di cui sopra individua come interventi a Valutazione di incidenza negativa la "Realizzazione di manufatti quali muretti, recinzioni..." localizzati all'interno dei varchi ecologici;

PREMESSO che Il Comune di Laveno Mombello:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 15/12/2016 ha avviato la procedura di variante puntuale al PGT vigente;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 20/12/2018 ha avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS della variante puntuale del PGT in oggetto formalizzato con avviso pubblico prot. 1171 del 24/01/2019 e pubblicazione sulla piattaforma web regionale SIVAS;

VISTA la documentazione della variante puntuale del Piano di Governo del Territorio in oggetto redatta dall'arch. Anna Manuela Brusa Pasqué, dall'ing. Antonino Bai, dal dr. Marco Parmigiani e dall'avv. Riccardo Artaria con la collaborazione del dr. Enrico Pozzi, in particolare per l'estensione dello Studio di incidenza;

DATO ATTO altresì che:

- al fine di garantire la coerenza globale di Rete Natura 2000, la Direttiva Habitat indirizza e attua la preservazione della biodiversità attraverso un sistema integrato d'aree protette, buffer zone e sistemi di connessione (Rete Ecologica), in quanto i Siti Natura 2000 di per sé non sono sufficienti a garantire il mantenimento della biodiversità;
- la Rete Ecologica per la sua struttura lineare e di collegamento ecologico è funzionale a ridurre e/o evitare l'isolamento delle aree ed a garantire lo scambio genetico delle specie animali e vegetali permettendo alla Rete Natura 2000 di funzionare secondo quanto richiesto dalla Legge Regionale 83/86 e dalla stessa Direttiva Habitat;



COMUNITÀ MONTANA VALLI DEL VERBANO

- i varchi ecologici rappresentano il principale strumento per garantire la connessione funzionale tra gli ambienti naturali e semi naturali presenti sul territorio.

CONSIDERATO che la documentazione pubblicata:

- non riporta riferimenti alla Deliberazione Assembleare di Comunità Montana n. 15/2014 né al regolamento "Disciplina della procedura di Valutazione di Incidenza semplificata nel territorio della Comunità Montana Valli del Verbano, ai sensi della D.g.r. n. 7/14106 del 08.08.2003 e s.m.i." né individua i poligoni dei varchi oggetto di suddetta regolamentazione;
- non definisce con chiarezza quali siano i divieti alla realizzazione di recinzioni e manufatti all'interno dei varchi ecologici della rete comunale e di livello superiore.

RITENUTO che ai fini dell'esclusione dalla VAS sia necessario introdurre quanto prescritto dalla Deliberazione 15/2014 oltre che chiarire l'applicazione delle norme in essa previste su scala locale;

SI COMUNICA

il parere positivo circa l'esclusione dalla procedura di VAS della variante puntuale del Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Laveno Mombello pubblicata sulla piattaforma web regionale SIVAS. a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito riportate:

- i varchi ecologici della Tavola DP-17 del Documento di Piano dovranno essere modificati per recepire la perimetrazione approvata da Comunità Montana con propria Deliberazione Assembleare n. 15/2014;
- l'art. 33 del Piano delle Regole dovrà essere modificato al fine di correggere refusi e recepire le norme di cui al documento approvato con la Deliberazione di cui al punto precedente;
- anche il secondo capoverso dell'art. 39/bis del Piano delle Regole dovrà riportare un espresso riferimento alle norme del documento approvato con Deliberazione 15/2014 al fine di informare il cittadino rispetto alle casistiche già previste come ad incidenza negativa e pertanto non autorizzabili;

Si invita inoltre a prendere atto che:

- come allo stato attuale viene riportato nel secondo capoverso dell'art. 39/bis del Piano delle Regole, l'applicazione della Valutazione di Incidenza all'interno dei varchi esterni ai Siti Natura 2000 interesserà non solo i varchi individuati da Comunità Montana ma anche quelli della Rete Ecologica Comunale;
- l'art. 17 del Piano delle Regole dovrà essere modificato nell'ultimo capoverso in quanto individua un PLIS che allo scrivente Ente non risulta essere istituito e la cui approvazione non sarebbe comunque di propria competenza;
- Il termine SIC riferito ai due Siti Natura 2000 interessanti il territorio comunale di Laveno Mombello è ora obsoleto e da sostituire con ZSC - Zone Speciali di Conservazione.

A disposizione per ogni tipo di chiarimento, con l'occasione si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE AGRICOLTURA E FORESTE

Dr.ssa Sibiana Oneto



COMUNITÀ MONTANA VALLI DEL VERBANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo della Comunità Montana Valli del Verbano.

AREA 4 - AMBIENTE E TERRITORIO
SETTORE AMMINISTRATIVO

Ufficio Autorizzazioni

Referente pratica:
Dott. ssa Nat. Claudia Longhi
tel. 0332 252870

Protocollo PEC/9.8.2
Nella risposta citare il numero di protocollo
e la classificazione sopraindicati.

Al Comune di Laveno Mombello
protocollo.lavenomombello@cert.saga.it

Alla Regione Lombardia D.G. Sistemi Verdi e
Paesaggio – Struttura Natura e Biodiversità -
ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it

Spett.le
Comunità Valli del Verbano
protocollo@pec.vallidelverbano.va.it

Oggetto Atto Provincia di Varese n.857 del 13.05.2019.
Valutazione di incidenza, ai sensi della D.G.R. n. 14106/2003, relativa alla variante del PGT
del Comune di Laveno.
Trasmissione provvedimento.

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia dell'atto dirigenziale specificato in oggetto.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE
(Rag.Maria Grazia Pirocca)

Allegato: Atto Dirigenziale
Allegato

A4-AT/SA/PMG/Gc
M:\S_TERRITORIO\U_TUTELA\Valutazioni di Incidenza\Valutazioni_Incidenza_2019\Piani_pareri_Incidenza\5_variante_Laveno\ATTO
FINALE\PEC_LAVENO.doc

AREA 4 - AMBIENTE E TERRITORIO
SETTORE TERRITORIO

ATTO N. 857 del 13/05/2019

OGGETTO: VALUTAZIONE DI INCIDENZA, AI SENSI DELLA D.G.R. N. 14106/2003, RELATIVA ALLA VARIANTE DEL PGT DEL COMUNE DI LAVENO MOMBELLO.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107, comma 3, lettera d) del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, in materia di funzioni e responsabilità dei Dirigenti;

Visto l'art. 21, comma 10 del vigente Regolamento di Organizzazione e Gestione del Personale;

Richiamati i decreti del Dirigente dell'Area 4 - Ambiente e Territorio della Provincia di Varese n. 15 del 22 gennaio 2018, n. 177 del 20 dicembre 2018 e n. 25 del 22.03.2019 di conferimento di incarico di Posizione Organizzativa e di nomina del sottoscritto come Responsabile del Settore Energia, Rifiuti, Risorse Idriche e n. 110 del 9 maggio 2019 con il quale è stata assegnata la responsabilità dei procedimenti di competenza ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 e di attribuzione di delega di funzioni e di firma di atti a valenza esterna ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 165/2001;

Vista la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e la Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Visto il D.P.R. n. 120/2003 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 357/1997 e concernente il recepimento e l'attuazione al livello nazionale della Direttiva 92/43/CEE";

Visto l'art. 25bis, comma 5 della L.R. n. 86/1983 in cui si legge che le Province *"effettuano la valutazione di incidenza di tutti gli atti del piano di governo del territorio e sue varianti, anteriormente all'adozione del piano, verificandola ed eventualmente aggiornandola in sede di parere motivato finale di valutazione ambientale strategica (VAS). In caso di presenza dei siti di cui al comma 3, lettera b) (SIC/ZPS), la valutazione ambientale del PGT è estesa al piano delle regole e al piano dei servizi, limitatamente ai profili conseguenti alla valutazione di incidenza"*;

Vista la D.G.R. n. 4429/2015 "Adozione delle misure di conservazione relative a 154 siti rete Natura 2000, ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. e del D.M. n. 184/2007 e s.m.i. e proposta di integrazione della rete ecologica regionale per la connessione ecologica tra i siti Natura 2000 lombardi";

Considerato che il Comune di Laveno Mombello ricade in parte all'interno della dalle ZSC IT2010018 "Monte Sangiano" e IT2010019 "Monti della Valcuvia", affidata in gestione alla Comunità Montana Valli del Verbano;

Atteso che il Comune di Laveno Mombello, in data 11.03.2019, ha messo a disposizione la documentazione inerente il processo di VAS del nuovo PGT, redatto ai sensi dell'art. 25 quater della L.R. n. 12/2005;

Richiamati gli esiti dell'istruttoria tecnica del 09.05.2019 (Allegato_A);

Attestata la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

ESPRIME VALUTAZIONE DI INCIDENZA POSITIVA

relativamente alla variante del PGT di Laveno Mombello, in quanto ritiene non significativa la sua incidenza rispetto alla ZSC "Val Veddasca", condizionatamente al recepimento delle prescrizioni contenute nella relazione di istruttoria (Allegato A).

Si dà atto che il responsabile del Settore è l'Arch. Alberto Caverzasi ed il responsabile del presente procedimento è Piergiuseppe Sibilia;

Si avverte che il presente atto:

- 1) non costituisce presunzione di legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto;
- 2) in relazione alle disposizioni di cui all'art. 3, punto 4 della L. 241/1990, è ricorribile avanti al T.A.R. della Lombardia con le modalità di cui al D.Lgs 104/2010, ovvero avanti al Presidente della Repubblica dall'avvenuta comunicazione che attesti il ricevimento dell'atto;
- 3) è trasmesso al Comune di Laveno Mombello. Indirizzo PEC: protocollo.lavenomombello@cert.saga.it;
- 4) è trasmesso per conoscenza a:
 - Regione Lombardia D.G. Sistemi Verdi e Paesaggio - Struttura Natura e Biodiversità - Piazza Città di Lombardia n. 1 - 20124 Milano (Palazzo Lombardia). Indirizzo PEC: ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it;
 - Comunità Montana Valli del Verbano, indirizzo PEC: protocollo@pec.vallidelverbano.va.it;
- 5) il presente provvedimento è affisso all'Albo Pretorio della Provincia per un periodo non inferiore a quindici giorni consecutivi.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
SIBILIA PIERGIUSEPPE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**AREA 4 - AMBIENTE E TERRITORIO
Settore Territorio**

Referente pratica:
Dott.ssa Claudia Longhi
Tel. 0332/252870

Varese, 09.05.2019

Oggetto: Istruttoria di Valutazione di Incidenza, ai sensi della D.G.R. n. 14106/2003, relativa al PGT del Comune di Laveno.

Premessa

In data 11.03.2019 il Comune di Laveno Mombello ha messo a disposizione sul SIVAS di Regione Lombardia, in applicazione delle procedure stabilite con D.C.R. n. 351/2007 e D.G.R. nn. 761/2010 e 3836/2012, la documentazione per la verifica di assoggettabilità a VAS della Variante puntuale al PGT, comprensiva dello Studio di Incidenza.

Il comune è interessato dalle ZSC IT2010018 "Monte Sangiano" e IT2010019 "Monti della Valcuvia" affidate in gestione alla Comunità Montana Valli del Verbano.

I siti Natura 2000 sono sottoposti alla normativa derivante dal D.P.R. n. 357/1997, così come modificato dal D.P.R. n.120/2003 e dalla D.G.R. n. 14106/2003, che richiede ai proponenti di interventi/programmi/piani che possano avere ripercussioni negative sui Siti Natura 2000 (ZSC/ZPS), la redazione di uno studio volto a individuare e valutare i possibili effetti sui siti di cui sopra; tale studio ha la funzione di consentire agli enti competenti di esprimere una valutazione di incidenza sull'intervento secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente.

In tale contesto si richiama anche l'art. 25bis, comma 5 della L.R. n. 86/1983 in cui si legge che le Province *"effettuano la valutazione di incidenza di tutti gli atti del piano di governo del territorio e sue varianti, anteriormente all'adozione del piano, verificandola ed eventualmente aggiornandola in sede di parere motivato finale di valutazione ambientale strategica (VAS). In caso di presenza dei siti di cui al comma 3, lettera b) (SIC/ZPS), la valutazione ambientale del PGT è estesa al piano delle regole e al piano dei servizi, limitatamente ai profili conseguenti alla valutazione di incidenza"*.

Si prende atto dei contenuti del parere di incidenza trasmesso dalla Comunità Montana Valli del Verbano in qualità di ente gestore (in atti prot. n. 18464 del 12.04.2019).

La presente procedura di istruttoria è impostata secondo i criteri raccomandati dalla Commissione Europea ("Guida all'interpretazione dell'art. 6 della direttiva Habitat", documento della Direzione Generale (DG) Ambiente della Commissione Europea).

Descrizione della variante

La Variante è volta ad integrare e meglio definire i contenuti del PGT vigente al fine di consentire l'attuazione degli interventi previsti, in particolare, attraverso il miglioramento della vivibilità dei luoghi e la rivitalizzazione del territorio incentrando sia il ruolo di Laveno sull'attrattività turistica e ricettiva, sia il ruolo del Comune di "polo attrattore".

A fronte di quanto esplicitato, la Variante non individua nuovi ambiti di trasformazione né modifica quelli esistenti disciplinati dal Documento di Piano (DdP), ma si rivolge principalmente al completamento dei lotti

interclusi o marginali all'abitato, favorendo, altresì, il riuso del patrimonio edilizio esistente, garantendo anche la conservazione dei tratti caratteristici del costruito. Essa, infatti, è finalizzata all'aggiornamento del PGT attraverso modifiche minori riferite, in particolare, al Piano delle Regole (PdR), anche per apportare variazioni ad alcuni aspetti normativi dello stesso, e al Piano dei Servizi (PdS), per aggiornarlo con gli interventi attuati e integrarlo con modifiche atte ad attualizzarne le previsioni.

Nella Variante sono inoltre contenute delle analisi circa l'attuazione delle previsioni di Piano finalizzate a ricalibrare alcune azioni di governo del territorio: alcune modifiche proposte sono riferite a specifiche osservazioni pervenute, altre riguardano degli adeguamenti cartografici, il recepimento di perimetrazioni del PIF e la correzione dei confini comunali; in particolare, sono state apportate alcune rettifiche utili a classificare meglio le strade pubbliche distinguendole da quelle private.

Sostanzialmente la Variante persegue gli indirizzi programmatici di sostenibilità ambientale del DdP vigente, confermando le valutazioni di massima a suo tempo espresse in relazione ai temi dell'approvvigionamento idrico e della sostenibilità del sistema fognario/depuratore; rispetto alle scelte puntuali introdotte nel Rapporto Preliminare sono contenute delle specifiche schede.

Valutazione del piano

Dall'analisi della documentazione, si rileva che le previsioni contenute nella variante non incidono negativamente sulle ZSC IT2010018 "Monte Sangiano" e IT2010019 "Monti della Valcuvia". Rispetto ai contenuti della variante, si esprimono comunque le seguenti prescrizioni inerenti la necessità di aggiornare il Piano con i riferimenti normativi vigenti:

1. Il Piano delle Regole dovrà essere integrato recependo i contenuti della Delibera Assembleare della Comunità Montana Valli del Verbano n. 15/2014 che definisce i poligoni dei varchi ecologici della CM e disciplina l'applicazione della Valutazione di Incidenza sul territorio ricompreso negli stessi. All'adeguamento del PdR alla normativa sovraordinata vigente dovrà corrispondere una revisione delle Tavole di PGT che dovranno riportare cartograficamente la perimetrazione degli stessi;
2. Nel Piano delle Regole della variante parziale del PGT sembra opportuno introdurre un rimando ai Piani di Gestione delle ZSC "Monte Sangiano" e IT2010019 "Monti della Valcuvia", ricadenti parzialmente nel comune di Laveno Monbello;
3. A seguito della designazione ufficiale dei SIC "Monte Sangiano" e "Monti della Valcuvia" da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, quest'ultimi sono stati rinominati quali ZSC (Zone Speciali di Conservazione). In coerenza con tale riconoscimento, l'acronimo SIC dovrà essere sostituito con ZSC.

Conclusione

Esaminata la documentazione trasmessa, si ritiene non significativa l'incidenza che la variante del PGT di Laveno esercita sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario delle ZSC IT2010018 "Monte Sangiano" e IT2010019 "Monti della Valcuvia" e si chiede all'Amministrazione comunale di provvedere al recepimento delle osservazioni riportate nella presente istruttoria.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Dott. ssa Claudia Longhi

